



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 26 del 2 Luglio 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 361

Adeguamento risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale relative all'annualità 2013. Variazione bilancio di previsione 2014..... 8

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 427

Calendario scolastico regionale 2014/2015..... 14

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 457

Assenso all'Intesa di cui art.1, comma 26 legge n. 239/2004, nell'ambito del procedimento unico relativo alla costruzione e all'esercizio della nuova SE di smistamento a 150 kV denominata "S.E. San Salvo smistamento" e relativi raccordi alla linea 150 kV "Gissi - Montecilfone", e potenziamento della linea 150 kV di connessione alla C.P. San Salvo Z.I., nei Comuni di San Salvo e Cupello in Provincia di Chieti. 18

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 19.06.2014, n. 31

Nomina Assessori della Giunta Regionale. 21

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

DECRETO 09.06.2014, n. 80

Accreditamento Istituzionale Istituto Diagnostico Italiano Madonna Del Ponte s.r.l. 22

DECRETO 09.06.2014, n. 81

Accreditamento Istituzionale Casa di Cura privata Di Lorenzo 30

DECRETO 09.06.2014, n. 82

Accreditamento Istituzionale Ambulatorio Odontoiatrico dott. Antonio Di Prinzio 43

DETERMINAZIONE**DIRIGENZIALI**

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 09.06.2014, n. DA13/159

L.R. 7 settembre 1993, n. 50: Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore. Art. 4. Deroghe ai divieti. Autorizzazione a A.U.S.L. n. 1 Avezzano Sulmona – Servizio Veterinario di Castel di Sangro (AQ).51

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.06.2014, n. DA21/100

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta NEW EDY S.r.l. - sede legale e sede operativa in Montesilvano (PE), Via Pietro Mascagni, 18. C.F e P.I. n. 01700020686. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi, da ubicare in Montesilvano (PE), Via P. Mascagni 18, foglio n. 19, p.lle nn. 239, 240, 470, 537, 436 e 249 (superficie catastale complessiva pari a mq. 10.200 circa – superficie complessiva dell'impianto pari a mq. 9.725 di cui mq. 9.160 di area scoperta e mq. 565 di area coperta), fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R4/R3/ per RSNP e fasi R13/D15 per RSP).52

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 17.06.2014, n. DE9/62

L.R. 08/03/2005 N°24, art. 61, Autorizzazione regionale definitiva al pubblico esercizio per le piste di discesa denominate: "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Paradiso e Canguro"; - "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Variante Lago D'avoli E 7 Bis"; - "Allargamento della Pista Variante Lago D'avoli" site in Comune di Roccaraso (AQ), della ditta Pizzalto S.P.A.....55

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 17.06.2014, n. DG21/61

Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti. Disciplina degli audit. Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio relativo a n. 2 edizioni di corsi di formazione. Aggiudicazione Definitiva.56

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 10.06.2014, n. DH27/135

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Ulteriori modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle "Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014.58

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO**

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DH42/46

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Ottimizzazione risorse Asse 3 ai sensi della DGR 24/3/2014 n° 20760

DETERMINAZIONE 06.06.2014, n. DH42/48

Misura 3.5 " Progetti/Operazioni pilota" - II° Sportello di domanda - Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/64 del 22/10/2013 - Progetto codice 04/OPI/13 - CAISIAL dell' Università degli Studi di Napoli Federico II°- concessione contributo.....65

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/51

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 01/AP/13 - Ditta Nuova Ranieri s.n.c. di Camplone Antonino & C. - M/P INDOMITA - concessione contributo65

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/52

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 - IV° Sportello di domanda - Progetto codice 02/AP/13 - Ditta Lepretti & Bufalini srl - M/P NONNO GIOVANNI- concessione contributo.....66

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/53

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 03/AP/13 - Ditta RASS snc di Antonio Palestino & C. - M/P ALESSANDRA concessione contributo.....67

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/54

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 04/AP/13 - Ditta NAUSICA SNC di Palestino Romeo & C. - M/P NAUSICAA - concessione contributo.....68

DETERMINAZIONE 12.06.2014, n. DH42/55

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 05/AP/13 - Ditta Marchese snc di Albertino, Natale e Desino Marchese - M/P DORA - concessione contributo68

DETERMINAZIONE 12.06.2014, n. DH42/56

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 " Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa dei Trabocchi s.c.a.r.l. - Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012 - Riapertura termini di presentazione delle domande approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013 - Progetto codice 08/SZ/13 - Comune di Ortona - concessione contributo.....69

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI.**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.**

DETERMINAZIONE 09.06.2014, n. DL29/91

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". Scorrimento graduatoria di merito.70

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DL32/145

D.G.R. n. 35 del 22.1.2013, recante: D.P.C.M. 25.1.2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" - P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO - Piano operativo 2012-2013 (D.G.R. 11.6.2012, n. 364 e s.m.i. - Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia" - Linea d'intervento: Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS) - Modifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 72/DL32 del 17/04/2014.....71

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI TERAMO

Avviso.....77

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Avviso approvazione definitiva Variante N. 1 al Piano Particolareggiato del Centro Storico78

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 1 del 12.05.2014	79
Decreto di esproprio n. 2 del 12.05.2014	83
Decreto di esproprio n. 3 del 12.05.2014	87
Decreto di esproprio n. 4 del 12.05.2014	89
Decreto di esproprio n. 5 del 12.05.2014	93
Decreto di esproprio n. 6 del 12.05.2014	97
Decreto di esproprio n. 7 del 12.05.2014	101
Decreto di esproprio n. 8 del 12.05.2014	105
Decreto di esproprio n. 9 del 12.05.2014	109
Decreto di esproprio n. 10 del 12.05.2014.....	113
Decreto di esproprio n. 11 del 12.05.2014.....	117
Decreto di esproprio n. 12 del 12.05.2014.....	121
Decreto di esproprio n. 13 del 12.05.2014.....	125
Decreto di esproprio n. 14 del 12.05.2014.....	129
Decreto di esproprio n. 15 del 12.05.2014.....	133
Decreto di esproprio n. 16 del 12.05.2014.....	137
Decreto di esproprio n. 17 del 12.05.2014.....	141
Decreto di esproprio n. 18 del 12.05.2014.....	145
Decreto di esproprio n. 19 del 12.05.2014.....	149
Decreto di esproprio n. 20 del 12.05.2014.....	153
Decreto di esproprio n. 21 del 12.05.2014.....	157
Decreto di esproprio n. 22 del 12.05.2014.....	161
Decreto di esproprio n. 23 del 12.05.2014.....	165
Decreto di esproprio n. 24 del 12.05.2014.....	169
Decreto di esproprio n. 25 del 12.05.2014.....	173

Decreto di esproprio n. 26 del 12.05.2014..... 177

CITTÀ DI PESCARA

Decreto n. 262/BR del 13.06.2014 - Espropriazione degli immobili relativi alla realizzazione del comparto edificatorio 1.01..... 181

CITTÀ DI POPOLI

Variante P.R.G. - Decisione finale VAS - Avviso..... 183

COMUNE DI TORREBRUNA

Avviso al pubblico di istanza del procedimentodi Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)..... 184

UNIONE DI COMUNI

“UNIONE DEI MIRACOLI”

Modifiche Statuto dell’Unione dei Miracoli..... 185

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 361

Adeguamento risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale relative all'annualità 2013. Variazione bilancio di previsione 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015";

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016";

VISTO l'articolo 190, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004", il quale prevede che "La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione delle partite in entrata e nella spesa riguardanti le assegnazioni e il riparto tra le regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE...omissis...";

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO l'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15

marzo 1997, n. 59", il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale dispone che: "Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente";

PRESO ATTO

– che, con propria deliberazione del 17 marzo 2014, n. 187, recante "adeguamento risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale relative all'annualità 2013" si è provveduto ad approvare apposita variazione al bilancio di previsione 2014 al fine di consentire, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del richiamato D.Lgs 118/2011, l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi al finanziamento Sanitario corrente con gli importi di cui ai prospetti allegati all'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n.

29/CSR del 20 febbraio 2014 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 e all'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n 15/CSR del 20/02/2014 sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) di ripartizione delle forme premiali anni 2012 e 1013;

CONSIDERATO

- che, con nota n. RA/091932/DG22 del 01 aprile 2014, il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione regionale Politiche della Salute, invita i Servizi competenti ad adottare, in ottemperanza a quanto disposto dal richiamato articolo 20 del D.Lgs 118/2011 e a quanto oltremodo comunicato via mail dal Coordinamento della Commissione Salute, gli atti amministrativi “ finalizzati ad accertare sulla competenza 2013 l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché la premialità di cui all' art. 1 comma 234 della Legge 147/2013”, precisando che, con riferimento ai dati riepilogati nella tabella 1 rappresentata nella nota medesima, si disponga il maggior accertamento a valere sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'annualità 2013 e il maggior impegno a valere sui medesimi capitoli del bilancio di previsione 2014;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla nuova proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario

Nazionale per l'anno 2013 Rep. Atti n. 27/CSR del 20 febbraio 2014;

DATO ATTO

- che, in considerazione di quanto rappresentato nella citata nota RA/091932/DG22 del 1 aprile 2014, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 20 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto di quanto altresì rappresentato nella proposta inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisa dal Ministero medesimo e trasmessa tramite messaggio email agli atti, è necessario apportare apposita variazione al bilancio di previsione 2014;
- che, come si evince dalla nota sopracitata, gli importi definitivi relativi alle quote di finanziamento sanitario vincolato dell' annualità 2013, da accertare e impegnare in ottemperanza al dettato dell'articolo 20 del citato D.Lgs 118/2011, sono quelli rappresentati nella colonna denominata “ importo da Commissione Salute” della tabella 1 di cui alla nota medesima, rideterminati e resi noti ad esercizio finanziario 2013 ormai concluso;
- che in conformità ai dati indicati nella citata tabella, i Servizi competenti della Direzione Politiche della Salute devono disporre il maggior o minor accertamento a valere sui capitoli pertinenti del bilancio di previsione 2013 a seconda che l'importo definitivo di cui al punto precedente si dimostri rispettivamente maggior o minore rispetto all'importo già accertato nell' annualità 2013;
- che, con riferimento alla fattispecie di minor accertamento e corrispondente disimpegno, il vigente ordinamento contabile consente la regolarizzazione delle corrispondenti poste contabili a valere sull'esercizio finanziario 2013 anche se operate nel corso dell'esercizio 2014;
- che, limitatamente ai maggior accertamenti di entrata da registrare nell' annualità 2013, non essendo consentito dal vigente ordinamento contabile disporre i corrispondenti maggior impegni per incapienza degli stanziamenti esistenti a valere sulla medesima annualità ormai chiusa, si determina la necessità di stanziare sul bilancio di previsione 2014, tramite apposita variazione, i medesimi importi sui correlati capitoli di spesa al fine di

consentire l'impegno contabile delle relative somme;

- che i maggiori fabbisogni di spesa, da imputare come sopra rappresentato a valere sul bilancio di previsione 2014, trovano copertura finanziaria nei maggior accertamenti di entrata imputati sul bilancio di previsione 2013, concorrendo, quest'ultimi, a determinare l'avanzo di amministrazione esercizio 2013 vincolato;
- che, il maggior accertamento rappresentato nella citata tabella 1 relativo al "Finanziamento progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'articolo 1 commi 34 e 34 bis della legge 662/1996" non viene considerato nell'ambito della variazione di bilancio da disporre nell'esercizio 2014 atteso che, l'importo definitivo ad esso relativo di cui alle citate intese della Conferenza Permanente Stato - Regioni REP ATTI 27/CSR del 20/02/2014 e 13/CSR del 20/02/2014, è pari allo stanziamento iscritto nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2013 per l'importo di Euro 34.882.317,00;

RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione corrente la variazione di cui al "prospetto di variazione di bilancio", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio ed Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Bilancio, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità della presente deliberazione;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione corrente come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per adeguare le risorse relative al finanziamento delle quote vincolate del FSR per l'annualità 2013, tenuto conto di quanto rappresentato nella citata nota RA/091932/DG22 del 01 aprile 2014 e nelle citate Intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 27 e 13 /CSR del 20 febbraio 2014;
2. **di inviare** il presente provvedimento entro 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25, comma 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. **di inviare** la presente deliberazione, per il tramite del Servizio Bilancio al Servizio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie, della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive;
5. **di inviare** la presente Deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute;
6. **di dare atto** che, per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	999	DB/08	Data Atto	07/05/2014	Esecutività	Proposta				Id. variazione	54	
						COMPETENZA		CASSA				
Tipologia	Cod. Mecc.	Capo/Art.	Str. Amm.	Descrizione	Stanziamto Iniziale	In aumento	In diminuzione	Assestato	Stanziamto Iniziale	In aumento	In diminuzione	Assestato
E	02.02.004	22204/1	DB/08	ASSEGNAZIONE DI SOMME DESTINATE AL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO DI CLIN ALL'ART. 72, L. 448/98	774.000,00	14.119,00	0,00	788.119,00	1.803.197,00	14.119,00	0,00	1.817.316,00
E	02.02.005	22043/1	DB/08	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' SANITARIE NEI CONFRONTI DEI DETENUTI INTERNAE DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE - DPCM 01 APRILE 2008 -	3.700.000,00	109.278,91	0,00	3.809.278,91	7.311.511,86	109.278,91	0,00	7.420.790,77
TOTALI ENTRATA					4.474.000,00	123.397,91	0,00	4.597.397,91	8.914.706,86	123.397,91	0,00	9.038.106,77

Assestato complessivo entrata

Competenza				Cassa			
Stanziamto Iniziale	In aumento	In diminuzione	Assestato	Stanziamto Iniziale	In aumento	In diminuzione	Assestato
5.971.309.198,05	123.397,91	0,00	5.971.432.595,96	6.363.506.323,45	123.397,91	0,00	6.363.629.721,36

REGIONE ABRUZZO
VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	999	DB.08	Data Atto	07/05/2014	Esecutività		Proposta		Id. variazione		54
					Stanziamto iniziale	In diminuzione	Assestato	In diminuzione	Stanziamto iniziale	In diminuzione	
Tipo Cod. Mecc.		Cap./Art.	Str./Anm.	Descrizione		COMPETENZA		CASSA		Assestato	
				Stanziamto iniziale	In aumento	In diminuzione	Assestato	In aumento	In diminuzione		
S	12.01.001	81018M	DB.08	07/05/2014	3.700.000,00	109.278,91	0,00	3.809.278,91	109.278,91	0,00	3.819.133,91
SPESE PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' SANITARIA NEI CONFRONTI DEI DETENUTI INTERNALE DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE - MEZZI STATALI DPCM 01 APRILE 2008 -											
S	12.01.007	81550M	DB.08	07/05/2014	774.000,00	14.119,00	0,00	788.119,00	14.119,00	0,00	788.119,00
FINANZIAMENTO DESTINATO AL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO DI CUI ALL'ART.72 DELLA L.23.12.1998, N.448											
TOTALI SPESA					4.474.000,00	123.397,91	0,00	4.597.397,91	123.397,91	0,00	4.607.252,91

Assestato complessivo spesa

Competenza		Cassa	
Stanziamto iniziale	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
5.971.309.198,05	0,00	123.397,91	0,00
5.971.432.595,96	6.363.506.323,45	123.397,91	6.363.629.721,36

Esercizio 2014

REGIONE ABRUZZO
VARIAZIONE DI BILANCIO

Quadro riapillogativo della variazione

N° Atto	999	DBL08	Data Atto	07/05/2014		Esecutività		Proposta	
				Variazioni a competenza		Esecutività		Proposta	
			Variazioni a competenza		Esecutività		Proposta		
			In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo	
Totale entrata			123.397,91	0,00	123.397,91	123.397,91	0,00	123.397,91	
Totale spesa			123.397,91	0,00	123.397,91	123.397,91	0,00	123.397,91	
Quadratura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 427

Calendario scolastico regionale 2014/2015.**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s.m.i., che, all'art. 10, co. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all'art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (co. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (co. 3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 138, delega alle Regioni, fra l'altro, la determinazione del calendario scolastico;
- il D.P.R. 8.3.1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli artt. 5 "Autonomia organizzativa" e 8 "Definizione dei curricoli";
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e, in particolare, l'art. 3;
- il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53", che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- il D.L. 7.9.2007, n. 147 conv. con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante "Disposizioni urgenti per assicurare

il regolare avvio dell'anno scolastico 2007/2008";

- la L. 6.8.2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la L. 30.10.2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1.9.2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- la L. 14.9.2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'art. 1, c. 24;

TENUTO CONTO che, a norma del suddetto c. 24, sono stabilite annualmente - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente - le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;

DATO ATTO quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, c. 48 della suddetta L. n. 148/2011;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";

RITENUTO pertanto, di definire i margini regionali del Calendario scolastico regionale,

che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche di procedere, ai sensi del citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, agli opportuni adattamenti sulla base della programmazione didattica, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

DATO ATTO che la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/119909/DL32 del 5 maggio 2014 all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo che, in data 14 maggio 2014, ha espresso al riguardo parere favorevole;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2014/2015 come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Politiche dell'Istruzione" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1. **di approvare** il Calendario scolastico 2014/2015, Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

- INIZIO: giovedì 11 settembre 2014 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- FINE: giovedì 11 giugno 2015 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e martedì 30 giugno 2015 per la scuola dell'infanzia;
- FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE nei seguenti giorni: 23, 24, 27, 29, 30 e 31 dicembre 2014; 2, 3, e 5 gennaio 2015; 2, 3, 4, 7 e 8 aprile 2015; 2 maggio 2015; 1 giugno 2015.

2. **di stabilire** che, per l'a.s. 2014/2015, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 209 (o 208, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).

3. **di stabilire**, altresì, che:

- le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti - debitamente motivati - del Calendario scolastico regionale, all'interno dei 209 (o 208) giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/94 e dal D.P.R. n. 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
- i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;
- le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;
- le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al Servizio "Politiche dell'Istruzione" della Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali".

4. **di dare mandato** alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e all'Allegato "A", concernenti meri errori materiali.
5. **di dare atto** che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito

dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, c. 24 della citata L. n. 148/2011.

6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO - CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2014-2015

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 297 del 23 MAG 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Miltar Garient

All. "4"

Set. 2014		Ott. 2014		Nov. 2014		Dic. 2014		Gen. 2015		Feb. 2015		Mar. 2015		Apr. 2015		Magg. 2015		Giu. 2015	
1.		1.	Mercoledì	1.	Tutti i Santi	1.	Lunedì	1.	Capodanno	1.	Domenica	1.	Domenica	1.	Mercoledì	1.	Lavoro	1.	Sospensione
2.		2.	Giovedì	2.	Domenica	2.	Martedì	2.	Sospensione	2.	Lunedì	2.	Lunedì	2.	Sospensione	2.	Sospensione	2.	Repubblica
3.		3.	Venerdì	3.	Lunedì	3.	Mercoledì	3.	Sospensione	3.	Martedì	3.	Martedì	3.	Sospensione	3.	Sospensione	3.	Mercoledì
4.		4.	Sabato	4.	Martedì	4.	Giovedì	4.	Domenica	4.	Mercoledì	4.	Mercoledì	4.	Sospensione	4.	Lunedì	4.	Giovedì
5.		5.	Domenica	5.	Mercoledì	5.	Venerdì	5.	Sospensione	5.	Giovedì	5.	Giovedì	5.	Pasqua	5.	Martedì	5.	Venerdì
6.		6.	Lunedì	6.	Giovedì	6.	Sabato	6.	Epifania	6.	Venerdì	6.	Venerdì	6.	L.	6.	Mercoledì	6.	Sabato
7.		7.	Martedì	7.	Venerdì	7.	Domenica	7.	Mercoledì	7.	Sabato	7.	Sabato	7.	dell'Angelo	7.	Giovedì	7.	Domenica
8.		8.	Mercoledì	8.	Sabato	8.	Immacolata C.	8.	Giovedì	8.	Domenica	8.	Domenica	8.	Sospensione	8.	Venerdì	8.	Lunedì
9.		9.	Giovedì	9.	Domenica	9.	Martedì	9.	Venerdì	9.	Lunedì	9.	Lunedì	9.	Giovedì	9.	Sabato	9.	Martedì
10.		10.	Venerdì	10.	Lunedì	10.	Mercoledì	10.	Sabato	10.	Martedì	10.	Martedì	10.	Venerdì	10.	Domenica	10.	Mercoledì
11.		11.	Sabato	11.	Martedì	11.	Giovedì	11.	Domenica	11.	Mercoledì	11.	Martedì	11.	Sabato	11.	Lunedì	11.	FINE
12.		12.	Domenica	12.	Mercoledì	12.	Venerdì	12.	Lunedì	12.	Giovedì	12.	Giovedì	12.	Domenica	12.	Martedì	12.	
13.		13.	Lunedì	13.	Giovedì	13.	Sabato	13.	Martedì	13.	Venerdì	13.	Venerdì	13.	Lunedì	13.	Mercoledì	13.	
14.		14.	Martedì	14.	Venerdì	14.	Domenica	14.	Mercoledì	14.	Sabato	14.	Sabato	14.	Martedì	14.	Giovedì	14.	
15.		15.	Mercoledì	15.	Sabato	15.	Lunedì	15.	Giovedì	15.	Domenica	15.	Domenica	15.	Mercoledì	15.	Venerdì	15.	
16.		16.	Giovedì	16.	Domenica	16.	Martedì	16.	Venerdì	16.	Lunedì	16.	Lunedì	16.	Giovedì	16.	Sabato	16.	
17.		17.	Venerdì	17.	Lunedì	17.	Mercoledì	17.	Sabato	17.	Martedì	17.	Martedì	17.	Venerdì	17.	Domenica	17.	
18.		18.	Sabato	18.	Martedì	18.	Giovedì	18.	Domenica	18.	Mercoledì	18.	Mercoledì	18.	Sabato	18.	Lunedì	18.	
19.		19.	Domenica	19.	Mercoledì	19.	Venerdì	19.	Lunedì	19.	Giovedì	19.	Giovedì	19.	Domenica	19.	Martedì	19.	
20.		20.	Lunedì	20.	Giovedì	20.	Sabato	20.	Martedì	20.	Venerdì	20.	Venerdì	20.	Lunedì	20.	Mercoledì	20.	
21.		21.	Martedì	21.	Venerdì	21.	Domenica	21.	Mercoledì	21.	Sabato	21.	Martedì	21.	Martedì	21.	Giovedì	21.	
22.		22.	Mercoledì	22.	Sabato	22.	Lunedì	22.	Giovedì	22.	Domenica	22.	Martedì	22.	Mercoledì	22.	Venerdì	22.	
23.		23.	Giovedì	23.	Domenica	23.	Sospensione	23.	Venerdì	23.	Lunedì	23.	Lunedì	23.	Giovedì	23.	Sabato	23.	
24.		24.	Venerdì	24.	Lunedì	24.	Sospensione	24.	Sabato	24.	Martedì	24.	Martedì	24.	Venerdì	24.	Domenica	24.	
25.		25.	Sabato	25.	Martedì	25.	Natale	25.	Domenica	25.	Mercoledì	25.	Mercoledì	25.	Liberaazione	25.	Lunedì	25.	
26.		26.	Domenica	26.	Mercoledì	26.	S. Stefano	26.	Lunedì	26.	Giovedì	26.	Giovedì	26.	Domenica	26.	Martedì	26.	
27.		27.	Lunedì	27.	Giovedì	27.	Sospensione	27.	Martedì	27.	Venerdì	27.	Venerdì	27.	Lunedì	27.	Mercoledì	27.	
28.		28.	Martedì	28.	Venerdì	28.	Domenica	28.	Mercoledì	28.	Sabato	28.	Martedì	28.	Martedì	28.	Giovedì	28.	
29.		29.	Mercoledì	29.	Sabato	29.	Sospensione	29.	Giovedì	29.	Domenica	29.	Domenica	29.	Mercoledì	29.	Venerdì	29.	
30.		30.	Giovedì	30.	Domenica	30.	Sospensione	30.	Venerdì	30.	Lunedì	30.	Lunedì	30.	Giovedì	30.	Sabato	30.	Fine Sc. Infanzia
31.		31.	Venerdì	31.	Sospensione	31.	Sospensione	31.	Sabato	31.	Martedì	31.	Martedì	31.	Domenica	31.	Domenica	31.	
Tot.	17	27	27	24	18	22	24	26	19	24	26	19	24	8					

Totale: gg. 208 (208, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 457

Assenso all'Intesa di cui art.1, comma 26 legge n. 239/2004, nell'ambito del procedimento unico relativo alla costruzione e all'esercizio della nuova SE di smistamento a 150 kV denominata "S.E. San Salvo smistamento" e relativi raccordi alla linea 150 kV "Gissi - Montecilfone", e potenziamento della linea 150 kV di connessione alla C.P. San Salvo Z.I., nei Comuni di San Salvo e Cupello in Provincia di Chieti.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione" di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello stato, delle regioni e degli enti locali che, all'art.3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
- L'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, che assoggetta la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, a una autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- La legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che:
 - all'art. 1, comma 25, fissa, per gli elettrodotti, i termini di entrata in vigore

delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- all'art. 1, comma 26, qualificando la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti in narrativa come attività di preminente interesse statale:
 - attribuisce la competenza autorizzatoria al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate;
 - ricomprende, nell'autorizzazione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al citato D.P.R. 327/01;
 - condiziona l'adozione del provvedimento autorizzativo, stante i potenziali effetti di variante sugli strumenti urbanistici locali, alla verifica di conformità urbanistica dell'opera;
 - individua i soggetti coinvolti nel procedimento;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DATO ATTO che:

- La Società Terna S.p.A., concessionaria della RTN, con nota prot. n. TEAOTRM/P20110001124 del 12/05/2011 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza ai sensi dell'art.1-sexies del D.L. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. 290/2003 e modificato dall'art.1 comma 26 della L. 239/2004, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio della nuova S.E. di smistamento a 150 kV denominata "S.E. San Salvo smistamento" e relativi raccordi alla linea 150 kV "Gissi - Montecilfone", e potenziamento della linea 150 kV di connessione alla C.P. San Salvo Z.I., nei

comuni di San Salvo e Cupello in Provincia di Chieti ;

- Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0022946 del 16/11/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio delle opere in oggetto ;
- ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge 239/2004 l'Amministrazione Regionale deve esprimere l'Intesa sulla richiesta di autorizzazione ;

RILEVATO dalla "Scheda sintetica del progetto" allegata alla nota prot. n. 0022946 del 16/11/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (All. 1) e dal "Piano Tecnico delle Opere" trasmesso da TERNA SpA e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA che il progetto prevede in dettaglio la realizzazione di:

- Nuova S.E. RTN 150 kV di San Salvo Smistamento ottenuta ampliando l'esistente C.P. San Salvo Sezionamento di Enel Distribuzione già ubicata nel Comune di San Salvo (CH), acquisendo parte della C.P. stessa e i terreni circostanti per una superficie totale di circa 21.000 mq;
- Nuovi raccordi aerei 150 kV in entra-esce per connettere la futura "S.E. di San Salvo Smistamento" con la linea 150 kV "Gissi - Montecilfone". Questi ultimi ricadono interamente nel territorio della Regione Abruzzo nei Comuni di San Salvo e Cupello, per una lunghezza complessiva di circa 4 km;
- Potenziamento (realizzato con nuovi sostegni) sull'esistente tracciato, dell'elettrodotto 150 kV congiungente l'attuale "C.P. San Salvo Sezionamento" di Enel Distribuzione, con l'esistente "C.P. San Salvo Z.I.". Tale opera ricade nella Regione Abruzzo e nel Comune di San Salvo per un totale di 1,9 km;

RILEVATO che gli interventi previsti interessano il territorio della regione Abruzzo ed in particolare i comuni di San Salvo e Cupello in provincia di Chieti;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 13 marzo 2013, convocata con nota prot. n. 0003918 del 22/02/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e

l'esercizio dell'opera, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 239/2004 (All. 2);

DATO ATTO che :

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso con giudizio n° 2087 del 27/09/2012 parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni (All. 3);
- il Direttore della Direzione Affari Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. in conformità con il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo prot. n. 0018082 del 15/11/2012 (All. 4);
- il Servizio Pianificazione Territoriale e Aree Urbane della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, con Determinazione n. DA 20/16 del 20/06/2012 ha accertato la compatibilità delle sole opere a rete relative all'intervento in oggetto che attraversano aree agricole alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni di San Salvo e Cupello in Provincia di Chieti e la difformità urbanistica del tracciato dell'elettrodotto in oggetto nei tratti che interferiscono con aree urbanizzate, centri abitati e con previsioni urbanistiche che potrebbero risultare contrastanti con la normativa di salvaguardia degli elettrodotti, fatte salve le determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate dall'opera e dagli Organi preposti alla tutela dell'Ambiente (All. 5);
- il Comune di Cupello con nota prot. N. 1961 del 15/04/2014 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto (All.6);
- il Comune di San Salvo con nota prot. N. 9640 del 30/04/2014 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto (All.7);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

PRESO ATTO delle su richiamate determinazioni;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di esprimere** l'assenso all'Intesa, di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/03 convertito nella legge n. 290/03 e infine modificato nella legge n. 239/04, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, al progetto presentato dalla Terna S.p.A.

inerente la costruzione e l'esercizio della nuova esercizio della nuova S.E. di smistamento a 150 kV denominata "S.E. San Salvo smistamento" e relativi raccordi alla linea 150 kV "Gissi - Montecilfone", e potenziamento della linea 150 kV di connessione alla C.P. San Salvo Z.I., nei comuni di San Salvo e Cupello in Provincia di Chieti così come individuati in premessa;

2. **di vincolare** l'Intesa stessa alle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
 3. **di demandare** al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;
 4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 19.06.2014, n. 31

Nomina Assessori della Giunta Regionale.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****VISTO** l'art. 122 della Costituzione;**VISTO** l'art. 43 dello Statuto della Regione Abruzzo del 28.12.2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta Regionale sia composta dal Presidente e da un numero massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicepresidente;**VISTO** l'art. 44 dello Statuto Regionale il quale prevede che il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;**VISTO** l'art. 46, I comma, dello Statuto Regionale il quale attribuisce al Presidente della Giunta la facoltà di nominare Assessori esterni al Consiglio in numero non superiore al 20% dei componenti la Giunta, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Regionale e che abbiano comprovate competenze;**VISTO**, altresì, l'art. 46, II comma, dello Statuto Regionale il quale prevede che gli Assessori esterni esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale;**VISTA** la L.R. 2 aprile 2013, n. 9 recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";**VISTA** la L.R. 10 agosto 2010 n. 40 recante: "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" e ss.mm. ii.;**VISTA** la L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante: "Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale";**VISTA** la comunicazione del 11 giugno 2014 prot. n. 12396 con la quale la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha trasmesso l'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale da cui, a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014, risultano i proclamati eletti alla carica di Presidente della Giunta Regionale e di Consiglieri regionali d'Abruzzo;**VISTA** la nota del 17 giugno 2014 prot. n. P00012788/PRES-02 con la quale la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha trasmesso l'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale corretto dal testé menzionato Ufficio;**PRESO ATTO** che non sussistono a carico dell'Assessore esterno al Consiglio Regionale le condizioni di incompatibilità di cui all'art.3 della L.R. 51/2004, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dall'interessato e conservata agli atti istruttori del presente decreto;**CONSIDERATO** che per gli Assessori che rivestono la carica di Consigliere Regionale e che assumono le relative funzioni all'atto della proclamazione a norma dell'art. 29, comma II, dello Statuto Regionale, la verifica sulle condizioni di eleggibilità e l'accertamento di eventuali incompatibilità sono disciplinati dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 53, I comma, dello Statuto regionale, gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività normativa, amministrativa e gestionale;**CONSIDERATO** che, a seguito della modifica dell'art. 43 dello Statuto regionale relativa alla riduzione del numero degli Assessori dell'Esecutivo regionale, occorre procedere ad una rideterminazione del complessivo assetto organizzativo prima del conferimento delle funzioni;

RITENUTO, conseguentemente, di stabilire che le funzioni agli Assessori nominati saranno conferite con successivo atto

DECRETA

- **la Giunta Regionale d'Abruzzo** è così composta:
 - Luciano D'Alfonso - Presidente;
 - Giovanni Lolli - Vicepresidente - Assessore esterno;
 - Bartolomeo Donato Di Matteo - Assessore;
 - Mario Mazzocca - Assessore;
 - Silvio Paolucci - Assessore;
 - Dino Pepe - Assessore;
 - Marinella Sclocco - Assessore.
- **gli Assessori**, a sensi dell'art. 46, II comma, dello Statuto regionale esercitano, in seno alla Giunta, funzioni loro assegnate dal Presidente della Giunta regionale secondo le direttive dal medesimo impartite, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di governo contenuti nel programma istituzionale di cui all'art. 47 del medesimo Statuto.
- **le funzioni** agli Assessori nominati saranno conferite con successivo atto.
- **la nomina** degli Assessori decorre ad ogni effetto dalla data del presente decreto.
- **il presente decreto** è comunicato al Presidente del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, III comma, dello Statuto della Regione Abruzzo.
- **il presente decreto** è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2010, n. 51.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 09.06.2014, n. 80

**Accreditamento Istituzionale Istituto
Diagnostico Italiano Madonna Del Ponte
s.r.l.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad Acta "all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale";

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012 di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

VISTO, in particolare, l'art. 6 della L.R. 31.07.2008 il quale disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento";

VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 "Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)" le quali definiscono le funzioni dell' O.R.A. prevedendo

che esso si componga del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITamento (C.C.R.A.)

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e AccredITamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITamento (C.C.R.A.);

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del Regolamento dell'Organismo Regionale per l'AccREDITamento;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (G.E.R.A.);

VISTA la domanda di accREDITamento ex art. 12 L.R. 32/2007 presentata dall' Istituto Diagnostico Madonna del Ponte in data 27.01.2009 prot. 24/4/556, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA/9171/DG4 del 18.05.2010;

VISTA l'autorizzazione definitiva n. 13079 del 08.03.2013 rilasciata dal Comune di Lanciano;

ATTESO che, alla luce di quanto previsto all'art. 8 "Procedure di visita presso le strutture da accREDITare" della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo Visita, composto da Esperti Regionali per l'AccREDITamento, ha effettuato i sopralluoghi presso la struttura e redatto la relazione finale inviata all'ASR Abruzzo;

VISTA la nota prot. 1020 del 30 aprile 2014 (All. 1), acquista al protocollo regionale RA/117418 in pari data, con la quale l'ASR

Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 aprile 2014 ha trasmesso, all'Ufficio Autorizzazione e AccredITamento Istituzionale della Direzione Politiche della Salute, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa all'accREDITamento Istituzionale dell'Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte s.r.l.;

PRESO ATTO della Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accREDITamento dell' Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte s.r.l., conformemente a quanto proposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale :

Tipologia di accREDITamento - classe 1 accREDITamento di base per le seguenti discipline

5 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

STABILITO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007 l'accREDITamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

PRECISATO che l'art. 7 L.R. 32/2007 attribuisce alla Direzione Sanità Regionale la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento;

PRECISATO, altresì, che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accREDITate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accREDITate approvati con decreto del

Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

PRESO ATTO, della necessità, rappresentata in occasione della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 17 e 22 aprile 2014, di “non inviare i singoli decreti di accreditamento istituzionale” e di procedere, pertanto, alla trasmissione del report riepilogativo sullo stato di avanzamento del processo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di riconoscere** all’ Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte s.r.l., con sede in Lanciano (CH), Viale Cappuccini, in attuazione dell’art. 6 L.R. 32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe 1-accreditamento di base per la seguente disciplina
 - 5. ASSISTENZA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E STABILIMENTI
TERMALI
 - 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
- **di stabilire** che l’accreditamento istituzionale avrà durata quinquennale ed è

rinnovabile su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

- **di precisare** che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007 la Direzione Sanità Regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che, con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate, le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
- **di notificare** il presente decreto all’ Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte s.r.l., mediante raccomandata A/R;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato a: Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 1020 del 09 GIU. 2014



ALL. 1
Can / Subcom / DEC 18
VF...
M...

Pescara, 30 Aprile 2014

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n° 1020 Partenza

30/04/2014

Commissario Ad Acta
Dott. Giovanni CHIODI

Sub-commissario
Dott. Giuseppe ZUCCATELLI

REGIONE ABRUZZO
Direz. Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 117618

Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria
Ufficio Autorizzazione ed accreditamento Istituzionale
Direz. Politiche della Salute
Dott. Tobia MONACO

30 APR. 2014

Oggetto: Procedimento di accreditamento istituzionale dell' Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l. (art.12, L.R. 32/2007). Trasmissione Valutazione Finale del CCRA (Nota n. 7 delle Procedure di Accreditamento Istituzionale dell'Allegato 6 " Procedure" della DGR 591/P del 1 Luglio 2008 e successive modifiche)

In esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 Aprile 2014 con verbale n.4/2014, si trasmette in allegato, la scheda di Valutazione Finale e la relativa proposta motivata in copia conforme, riguardante l'accreditamento istituzionale dell'Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l. per il seguito di competenza.



IL DIRETTORE
Dott. Amedeo Budassi



ACCREDITAMENTO
ISTITUTO DIAGNOSTICO ITALIANO
MADONNA DEL PONTE S.R.L.

PROPOSTA MOTIVATA

Struttura Verificata: Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l., sito nel Comune di Lanciano (CH).

Richiesta: Prot. n. 24/4/556 del 27/01/2009

Accreditamento istituzionale (art. 6 LR 32/07): Regime ambulatoriale

Autorizzazione Definitiva: Comunicata dal Servizio Programmazione Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale – Direzione Politiche della Salute, con nota prot. RA/112716/DG19 del 30 aprile 2013: Numero Autorizzazione Definitiva n. 13079 del 08/03/2013, Comune di Lanciano.

Gruppo G.E.R.A. formalizzato con verbale del CCRA n. 6 del 14 settembre 2012 modificato con il verbale n.8 del 22 novembre 2012

- Chiara Zaccardi, Responsabile del gruppo visita
- Giovanna Masci
- Enzo Di Claudio
- Giuseppe Filareto
- Giovanni Di Felicianonio
- Egisto Cappellini (dimissionario, con funzioni di Responsabile del gruppo visita)

Referenti della Struttura

- Moreno Camponetti



Copia conforme all'originale

**Premessa:**

Con il Prot. n. 9171/DG4 del 18/05/2010 è stata trasmessa dal Servizio Programmazione Socio Assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze – Direzione Politiche della Salute, la risultanza istruttoria dell' Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l., finalizzata all'accreditamento istituzionale.

La domanda pervenuta presenta la seguente richiesta:

Allegato A alla Domanda di Rilascio di Accredimento**per i Servizi:**

- Radiologia – Diagnostica

Parti del Manuale di Accredimento allegati alla domanda della Struttura**1. DIRITTI DEI PAZIENTI**

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

In data 14 settembre 2012 il CCRA formalizzava il gruppo GERA per la verifica della suddetta disciplina. Lo stesso gruppo GERA, modificato con verbale n. 7 del 9 ottobre 2012, riceveva mandato specifico con verbale del CCRA n. 8 del 22 novembre 2012.

In data 28 Febbraio 2014 il gruppo GERA faceva pervenire a questa Agenzia la documentazione comprensiva della relazione finale redatta a seguito dei sopralluoghi effettuati, come previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Nella relazione finale il gruppo GERA esprimeva una valutazione positiva, concludendo per la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'accreditamento istituzionale *"...con la precisazione che per quanto attiene al primo piano la citata autorizzazione è limitata agli ambienti individuati dalle destinazioni di uso di cui alla planimetria allegata..."*.



Copia consegnata all'originale

2 di 3



L'ASR, sulla base della documentazione in possesso, procedeva alla valutazione di quanto pervenuto a norma delle procedure sull'accreditamento (Allegato n. 6 della deliberazione n. 591/P del 1 Luglio 2008 " Procedure" modificato con Delibera del Commissario ad Acta n.36/2009 del 1 Giugno 2009) evidenziando l'assenza di criticità.

Conclusioni

La relazione presentata dal gruppo GERA risulta essere congruente al 100% dei requisiti di classe A nella parte riferita

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Per quanto sopra rappresentato e vista la relazione del gruppo GERA

SI PROPONE

- l'accreditamento istituzionale per l'Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l., relativo a:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



Copia conforme all'originale

Il Comitato di Coordinamento Regionale per L'Accreditamento

Nella riunione del 16 Aprile 2014, vista la tipologia di accreditamento proposta motivatamente dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. N. 815 del 9/04/2014 in ordine all' "Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l. di Lanciano (CH), ritenuto che la stessa è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti

Valuta

positivamente la tipologia di accreditamento dell' Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l. di Lanciano (CH), conformemente a quanto proposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale con la allegata proposta:

- Tipologia accreditamento – classe 1 accreditamento di base per le seguenti discipline

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Letto confermato e sottoscritto:

Il Direttore Politiche della Salute Marie Claus

Il Direttore dell'ASR Abruzzo [Signature]

Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale e dipendenze [Signature]

Il Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria [Signature]



Copia conforme all'originale

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 09.06.2014, n. 81

**Accreditamento Istituzionale Casa di Cura
privata Di Lorenzo**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad Acta "all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale";

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012 di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

VISTO, in particolare, l'art. 6 della L.R. 31.07.2008 il quale disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di "ulteriori requisiti orientati al miglioramento

continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento";

VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 "Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)" le quali definiscono le funzioni dell' O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.)

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del Regolamento dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.);

VISTA la domanda di accreditamento ex art. 12 L.R. 32/2007 presentata dalla casa di Cura Di Lorenzo in data 08.10.2009 prot. 22225/9, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA/2534/9 del 09.02.2010;

VISTA l'autorizzazione definitiva n. 1790/13 del 15.01.2013 rilasciata dal Comune di Avezzano;

ATTESO che, alla luce di quanto previsto all'art. 8 "Procedure di visita presso le strutture da accreditare" della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo

Visita, composto da Esperti Regionali per l'Accreditamento, ha effettuato i sopralluoghi presso la struttura e redatto la relazione finale inviata all'ASR Abruzzo;

VISTA la nota prot. 1166 del 19 maggio 2014 (All. 1), acquista al protocollo regionale RA/135659 in data 20.5.2014, con la quale l'ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 maggio 2014 ha trasmesso, all'Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale della Direzione Politiche della Salute, la scheda di Valutazione Finale e la

proposta motivata in copia conforme, relativa all'accREDITAMENTO Istituzionale della Casa di Cura Di Lorenzo;

PRESO ATTO della Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accREDITAMENTO della Casa di Cura Di Lorenzo, conformemente a quanto proposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale :

Tipologia accREDITAMENTO - classe 1 accREDITAMENTO di base per le seguenti discipline e relativi posti letto

Struttura/Unità Operativa Di Lorenzo - Avezzano			
	p.l. ord	p.l. dh	p.l. totali
08 - Cardiologia	8	5	
09 - Chirurgia Generale	10		
26 - Medicina Generale	18		
32 - Neurologia	8		
36 - Ortopedia e Traumatologia	8		
37 - Ostetricia e ginecologia*	5		
38 - Otorinolaringoiatria	5		
49 - Terapia Intensiva	3		
TOTALE	65		
* Senza punto nascita			

- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

STABILITO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007 l'accREDITAMENTO istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO, da

presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

PRECISATO che l'art. 7 L.R. 32/2007 attribuisce alla Direzione Sanità Regionale la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO;

PRECISATO, altresì, che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

PRESO ATTO, della necessità, rappresentata in occasione della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 17 e 22 aprile 2014, di “non inviare i singoli decreti di accreditamento istituzionale” e di procedere, pertanto, alla trasmissione del report riepilogativo sullo stato di avanzamento del processo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di riconoscere** alla Casa di Cura privata Di Lorenzo, con sede in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto 29, in attuazione dell’art. 6 L.R. 32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe 1- accreditamento di base per le seguenti discipline e relativi posti letto:

Struttura/Unità Operativa Di Lorenzo - Avezzano			
	p.l. ord	p.l. dh	p.l. totali
08 - Cardiologia	8	5	
09 - Chirurgia Generale	10		
26 - Medicina Generale	18		
32 - Neurologia	8		
36 - Ortopedia e Traumatologia	8		
37 - Ostetricia e ginecologia*	5		
38 - Otorinolaringoiatria	5		
49 - Terapia Intensiva	3		
TOTALE	65	5	70
* Senza punto nascita			

- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

- **di stabilire** che l’accreditamento istituzionale avrà durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

- **di precisare** che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007 la Direzione Sanità Regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che, con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate, le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
- **di notificare** il presente decreto alla Casa di Cura Di Lorenzo, mediante raccomandata A/R;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. R1 del 09 GIU. 2014

HL. 4
Com/Subcom (DEP)
φ



REGIONE ABRUZZO
Direz. Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 135659

Pescara, 19 Maggio 2014


20 MAG. 2014

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Prot. n° 1166 Partenza
19/05/2014

Commissario Ad Acta
Dott. Giovanni CHIODI

Sub-commissario
Dott. Giuseppe ZUCCATELLI

Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria
Ufficio Autorizzazione ed accreditamento Istituzionale
Direz. Politiche della Salute
Dott. Tobia MONACO



Oggetto: Procedimento di accreditamento istituzionale struttura privata Casa di Cura "Di Lorenzo" (art.12, L.R. 32/2007). Trasmissione Valutazione Finale del CCRA (Nota n. 7 delle Procedure di Accreditamento Istituzionale dell'Allegato 6 "Procedure" della DGR 591/P del 1 Luglio 2008 e successive modifiche)

In esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 Maggio 2014 con verbale n.6/2014, si trasmette in allegato, la scheda di Valutazione Finale e la relativa proposta motivata in copia conforme, riguardante l'accREDITAMENTO istituzionale della Casa di Cura " Di Lorenzo" per il seguito di competenza.



IL DIRETTORE
Dott. Amedeo Budassi

Il Comitato di Coordinamento Regionale per L'Accreditamento

Nella riunione del 16 Maggio 2014, vista la tipologia di accreditamento proposta motivatamente dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. N. 1156 del 16/05/2014 in ordine alla Casa di Cura Di Lorenzo dell'Aquila; ritenuto che la stessa è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti

Valuta

positivamente la tipologia di accreditamento della Casa di Cura Di Lorenzo conformemente a quanto proposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale con la allegata proposta:

- Tipologia accreditamento – classe 1 accreditamento di base per le seguenti discipline e relativi posti letto

Struttura/Unità Operativa Di Lorenzo - Avezzano			
	p.l. ord	p.l. dh	p.l. totali
08 - Cardiologia	8		
09 - Chirurgia Generale	10		
26 - Medicina Generale	18		
32 - Neurologia	8		
36 - Ortopedia e Traumatologia	8	5	
37 - Ostetricia e ginecologia*	5		
38 - Otorinolaringoiatria	5		
49 - Terapia Intensiva	3		
TOTALE	65	5	70
* Senza punto nascita			

- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

Letto confermato e sottoscritto:

Il Direttore Politiche della Salute



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**


M...

N

Il Direttore dell'ASR Abruzzo _____

Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale e dipendenze _____

Il Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria _____



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



ACCREDITAMENTO DELLA CASA DI CURA DI LORENZO

PROPOSTA MOTIVATA

Struttura Verificata: Casa di Cura Privata Di Lorenzo sita nel Comune di Avezzano

Richiesta: Prot. n. 22225/9 del 08/10/2009

Accreditamento Istituzionale (art. 6 LR 32/07): Regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti ed in regime ambulatoriale.

Autorizzazione Definitiva: Comunicata dal Servizio Programmazione Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale con nota prot. RA/113515/DG19 del 2 Maggio 2013 – Direzione Politiche della Salute: Autorizzazione Definitiva emanata dal Comune di Avezzano con Prot. 0001790/13 del 15 gennaio 2013.

Gruppo G.E.R.A. formalizzato con verbale del CCRA n. 2 del 9 maggio 2013

- Fioravante Di Giovanni, Responsabile del gruppo visita
- Maria Bernadette Di Sciascio
- Roberto Liberatoscioli
- Florindo Barisano
- Ettore Ricciuti
- Enzo Di Claudio
- Vincenzo Orsatti

Referenti della Struttura

- Lucia Di Lorenzo
- Carlo Ranalletta



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

1 di 7

**Premessa:**

Con il Prot. 2534/9 del 9 febbraio 2010 è stata trasmessa dal Servizio Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata lucrativa e non lucrativa - Ufficio Assistenza Ospedaliera Privata la risultanza istruttoria della Casa di Cura Di Lorenzo finalizzata all'accreditamento istituzionale.

La domanda pervenuta presenta la seguente richiesta:

Allegato A alla Domanda di Rilascio di Accreditamento**per i PL:**

- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Neurologia
- Ortopedia e traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Rianimazione e Terapia Intensiva

per i Servizi:

- Radiologia
- Anestesia
- Laboratorio Analisi
- Sala operatoria

per i Servizi (ex LR 6/07)

- Chirurgia plastica e ricostruttiva
- Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
- Oculistica
- Pediatria
- Dermatologia
- Gastroenterologia
- Chirurgia dell'apparato digerente



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



per gli ambulatori:

- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia plastica e ricostruttiva
- Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
- Medicina Generale
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia e traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Dermatologia
- Gastroenterologia
- Chirurgia dell'apparato digerente

Parti del Manuale di Accreditamento allegati alla domanda della Struttura

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

- 3.2 PAZIENTE CON ICTUS
- 3.3 PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)
- 3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
- 3.7 PERCORSO FRATTURA FEMORE
- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE (requisiti comuni a tutte le UU.OO)
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

3 di 7



- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

Premesso altresì che, l'Allegato A del Decreto del Commissario ad Acta n.25 del 4 luglio 2012 nella tabella 4 prevede per la Casa di Cura Di Lorenzo la seguente dotazioni dei Posti Letto (PL) per disciplina:

UU.OO	p.l. rimodulati		
	p.l. ord	p.l. dh	p.l. totali
08 - Cardiologia	8	5	
09 - Chirurgia Generale	10		
26 - Medicina Generale	18		
32 - Neurologia	8		
36 - Ortopedia e Traumatologia	8		
37 - Ostetricia e ginecologia*	5		
38 - Otorinolaringoiatria	5		
49 - Terapia Intensiva	3		
TOTALE	65	5	70

* senza Punto Nascita

In data 9 maggio 2013 il CCRA formalizzava il gruppo GERA per la verifica delle suddette discipline.

In data 20 agosto 2013 il gruppo GERA faceva pervenire a questa Agenzia la relativa documentazione comprensiva della relazione finale.

Dalla relazione finale del gruppo GERA risultava che l'esito della verifica veniva considerato positivo per tutti i requisiti di classe A dichiarati.

Invece per quanto attiene le seguenti parti del Manuale:

- 3.2 PAZIENTE CON ICTUS
- 3.3 PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

4 di 7



il gruppo GERA rilevava che parte dei requisiti previsti dal Manuale dell'Accreditamento risultavano non applicabili.

L'ASR, sulla base della documentazione in possesso, procedeva alla valutazione di quanto pervenuto a norma delle procedure sull'accREDITamento (Allegato n. 6 della deliberazione n. 591/P del 1 Luglio 2008 " Procedure" modificato con Delibera del Commissario ad Acta n.36/2009 del 1 Giugno 2009) evidenziando le seguenti criticità:

- Il gruppo GERA rappresenta nelle parti del Manuale di AccredITamento verificate quanto segue:
 - ✓ Nella parte 3.2 PAZIENTE CON ICTUS i requisiti numero 2.1-2.2 risultano NON APPLICABILI in quanto la struttura non ha PS e/o DEA
 - ✓ Nella parte 3.3 PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) i requisiti numero 2.1-2.2 risultano NON APPLICABILI in quanto la struttura non ha PS e/o DEA
 - ✓ Nella parte 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA i requisiti numero 6.1-6.2 (Appropriatezza clinica) risultano NON APPLICABILI perché la definizione e l'implementazione dei pacchetti ambulatoriali complessi è di competenza regionale
 - ✓ Nella parte 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA i requisiti numero 7.1-7.2 (Appropriatezza clinica) risultano NON APPLICABILI perché la definizione e l'implementazione dei pacchetti ambulatoriali complessi è di competenza regionale
 - ✓ Nella parte 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA i requisiti 6.1-6.2-7.1-7.2-8.1-8.2-9.1-9.2-10.1-10.2 risultano NON APPLICABILI perché la struttura eroga solo attività di diagnosi e cura senza definizione di programmi riabilitativi individuali.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'ASR Abruzzo ha attivato per le vie brevi il Dott. Di Giovanni, Responsabile del gruppo GERA, al fine di meglio verificare la sussistenza dei requisiti così come richiamati nel Manuale dell'AccREDITamento.



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

In data 11 ottobre 2013 il Dott. Di Giovanni ha fatto pervenire all'ASR Abruzzo la nota acquisita al prot. ASR n. 2268 del 11/10/2013 in cui veniva specificato quanto segue: *"...si conferma l'esito positivo della verifica per tutti i requisiti di classe A dichiarati compresi i punti inizialmente dichiarati non applicabili..."*

In data 18/10/2013 sempre il Dott. Di Giovanni ha fatto pervenire all'ASR Abruzzo una ulteriore integrazione alla Relazione Finale acquisita al prot. ASR n. 2378 del 18/10/2013 in cui veniva precisato quanto segue: *"...per la casa di cura Di Lorenzo, non possedendo né il Pronto Soccorso né il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) risultano ancora non applicabili i requisiti di cui ai punti 2.1-2.2 della scheda 3.2 e ai punti 2.1-2.2 della scheda 3.3"*

Conclusioni

La relazione presentata dal gruppo GERA, così come integrata, risulta essere congruente al 100% dei requisiti di classe A nella parte riferita

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

3. OSPEDALI

- 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE (requisiti comuni a tutte le UU.OO)
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA

5) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

6 di 7



- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

Per quanto sopra rappresentato e vista la relazione del gruppo GERA così come integrata con documentazione

SI PROPONE

- l'accreditamento istituzionale per la casa di Cura Di Lorenzo relativa a :
 - 1) DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
 - 2) DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
 - 3) OSPEDALI
 - 3.9 UNITA' OPERATIVE CLINICHE (requisiti comuni a tutte le UU.OO) limitatamente ai posti letto ed alle discipline previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n.25 del 4 luglio 2012
 - 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
 - 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALIERA
 - 5) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA
 - 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
 - 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO AMBULATORIALE
 - 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
 - 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 09.06.2014, n. 82

**Accreditamento Istituzionale Ambulatorio
Odontoiatrico dott. Antonio Di Prinzio**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad Acta "all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale";

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012 di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

VISTO, in particolare, l'art. 6 della L.R. 31.07.2008 il quale disciplina l'accREDITAMENTO Istituzionale, subordinandolo al rispetto di

"ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento";

VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 "Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento" e 2.3 "Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accREDITAMENTO (O.R.A.)" le quali definiscono le funzioni dell' O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITAMENTO (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITAMENTO (C.C.R.A.)

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e AccREDITAMENTO delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITAMENTO (C.C.R.A.);

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del Regolamento dell'Organismo Regionale per l'AccREDITAMENTO;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITAMENTO (G.E.R.A.);

VISTA la domanda di accREDITAMENTO ex art. 12 L.R. 32/2007 presentata dall'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio in data 12.12.2008 prot. 29502/4/1667, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA/14094/DG16 del 6 agosto 2010;

VISTA l'autorizzazione definitiva n. 21636 del 29.09.2011 rilasciata dal Comune di Guardiagrele;

ATTESO che, alla luce di quanto previsto all'art. 8 "Procedure di visita presso le strutture da accreditare" della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo Visita, composto da Esperti Regionali per l'Accreditamento, ha effettuato i sopralluoghi presso la struttura e redatto la relazione finale inviata all'ASR Abruzzo;

VISTA la nota prot. 1021 del 30 aprile 2014 (All. 1), acquista al protocollo regionale RA/117392 in pari data, con la quale l'ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 aprile 2014 ha trasmesso, all'Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale della Direzione Politiche della Salute, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa all'accREDITAMENTO Istituzionale dell'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio;

PRESO ATTO della Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento dell' Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio, conformemente alla proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale e limitatamente alle prestazioni previste del DPCM del 29.11.2001 :

Tipologia di accreditamento - classe 1 accreditamento di base per le seguenti discipline

5 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
- 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA

STABILITO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007 l'accREDITAMENTO istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

PRECISATO che l'art. 7 L.R. 32/2007 attribuisce alla Direzione Sanità Regionale la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

PRECISATO, altresì, che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

PRESO ATTO, della necessità rappresentata in occasione della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 17 e 22 aprile 2014, di "non inviare i singoli decreti di accreditamento istituzionale" e di procedere, pertanto, alla trasmissione del report riepilogativo sullo stato di avanzamento del processo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di riconoscere** all'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio, con sede in Guardiagrele (CH), Via Tripio 59, in attuazione dell'art. 6 L.R. 32/2007, l'accREDITAMENTO istituzionale di classe 1- accreditamento di base, limitatamente alle prestazioni previste del DPCM del 29.11.2001, per la seguente disciplina
5 . ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA
- **di stabilire** che l'accREDITAMENTO istituzionale avrà durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

- **di precisare** che ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/2007 la Direzione Sanità Regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che, con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate, le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
- **di notificare** il presente decreto all'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio mediante raccomandata A/R;

- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all'Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato



Pescara, 30 Aprile 2014

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Prot. n° 1021 Partenza
30/04/2014

REGIONE ABRUZZO
Direz. Politiche della Salute
Prot. n. R.A. *ME392*

30 APR. 2014

Allegato a *Deleto* del Commissario ad ACTAn. *82* del *30* 2014

Commissario Ad Acta
Dott. Giovanni CHIODI

Sub-commissario
Dott. Giuseppe ZUCCATELLI

Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria
Ufficio Autorizzazione ed accreditamento Istituzionale
Direz. Politiche della Salute
Dott. Tobia MONACO

Oggetto: Procedimento di accreditamento istituzionale dell' Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzo (art.12, L.R. 32/2007). Trasmissione Valutazione Finale del CCRA (Nota n. 7 delle Procedure di Accreditamento Istituzionale dell'Allegato 6 " Procedure" della DGR 591/P del 1 Luglio 2008 e successive modifiche)

In esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 16 Aprile 2014 con verbale n.4/2014, si trasmette in allegato, la scheda di Valutazione Finale e la relativa proposta motivata in copia conforme, riguardante l'accREDITAMENTO istituzionale dell' Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzo per il seguito di competenza.



IL DIRETTORE
Dott. *Amedeo Budassi*



ACCREDITAMENTO
AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT. ANTONIO DI
PRINZIO

PROPOSTA MOTIVATA

Struttura Verificata: Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio, sito nel Comune di Guardiagrele (CH).

Richiesta: Prot. n. 29502/4/1667 del 12/12/2008

Accreditamento istituzionale (art. 6 LR 32/07): Regime ambulatoriale

Autorizzazione Definitiva: Comunicata dal Servizio Programmazione Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale – Direzione Politiche della Salute, con nota prot. RA/123219/DG19 del 29 Maggio 2012; Numero Autorizzazione Definitiva n. 21636 del 29/09/2011, Comune di Guardiagrele.

Gruppo G.E.R.A. formalizzato con verbale del CCRA n. 6 del 14 settembre 2012 modificato con il verbale n.8 del 22 novembre 2012

- Chiara Zaccardi, Responsabile del gruppo visita
- Giovanna Masci
- Enzo Di Claudio
- Giuseppe Filareto
- Giovanni Di Feliciantonio
- Egisto Cappellini (dimissionario, con funzioni di Responsabile del gruppo visita)

Referenti della Struttura

- Antonio Di Prinzio



COPY COMPATTE ALL'ORIGINALE

**Premessa:**

Con il Prot. 14094/DG16 del 06 Agosto 2010 è stata trasmessa dal Servizio Programmazione Socio Assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze – Direzione Politiche della Salute, la risultanza istruttoria dell'Ambulatorio Odontoiatrico del Dott. Antonio Di Prinzio, finalizzata all'accreditamento istituzionale.

La domanda pervenuta presenta la seguente richiesta:

Allegato A alla Domanda di Rilascio di Accreditemento

per gli ambulatori:

- Ambulatorio Odontoiatrico

Parti del Manuale di Accreditemento allegati alla domanda della Struttura

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA

In data 14 settembre 2012 il CCRA formalizzava il gruppo GERA per la verifica della suddetta disciplina. Lo stesso veniva modificato con verbale n. 8 del 22 novembre 2012.

In data 14 Febbraio 2013 il gruppo GERA faceva pervenire a questa Agenzia la documentazione comprensiva della relazione finale redatta a seguito dei sopralluoghi effettuati, come previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Nella relazione finale il gruppo GERA esprimeva una valutazione positiva, concludendo per la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.



COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE



L'ASR, sulla base della documentazione in possesso, procedeva alla valutazione di quanto pervenuto a norma delle procedure sull'accREDITamento (Allegato n. 6 della deliberazione n. 591/P del 1 Luglio 2008 "Procedure" modificato con Delibera del Commissario ad Acta n.36/2009 del 1 Giugno 2009).

Conclusioni

La relazione presentata dal gruppo GERA, risulta essere congruente al 100% dei requisiti di classe A nella parte riferita

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA

Per quanto sopra rappresentato e vista la relazione del gruppo GERA così come integrata con documentazione

SI PROPONE

- l'accREDITamento istituzionale per l'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio relativo a:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Comitato di Coordinamento Regionale per L'Accreditamento

Nella riunione del 16 Aprile 2014, vista la tipologia di accreditamento proposta motivatamente dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. N. 570 del 12/03/2014 in ordine all' Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio di Guardiagrele (CH) , ritenuto che la stessa è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti

Valuta

positivamente la tipologia di accreditamento dell'Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Antonio Di Prinzio di Guardiagrele (CH) , conformemente a quanto proposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale con la allegata proposta e limitatamente alle prestazioni previste nel DPCM del 29/11/2001

- Tipologia accreditamento – classe 1 accreditamento di base per le seguenti discipline

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

▪ 5.4 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA ODONTOIATRICA

Letto confermato e sottoscritto:

Il Direttore Politiche della Salute

Marie Croco

Il Direttore dell'ASR Abruzzo

[Signature]

Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale e dipendenze

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria

[Signature]



Copia conforme all'originale

 DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 09.06.2014, n. DA13/159
**L.R. 7 settembre 1993, n. 50: Primi
interventi per la difesa della biodiversità
nella Regione Abruzzo: tutela della fauna
cosiddetta minore. Art. 4. Deroghe ai divieti.
Autorizzazione a A.U.S.L. n. 1 Avezzano
Sulmona - Servizio Veterinario di Castel di
Sangro (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente riportate:

1. di rinnovare alla A.U.S.L. n.1 Avezzano
Sulmona L'Aquila - Servizio Veterinario di
Castel di Sangro (AQ), nella persona del
Dott. Maurizio D'Amico, Medico Veterinario
Dirigente di I° Liv. della stessa
Amministrazione, per un ulteriore periodo
di tre anni, a far data dal 09/06/2014
l'autorizzazione già concessa con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 303
del 23.06.1998 e rinnovata con successive
determinazioni dirigenziali di cui l'ultima la
n. DR5/86/11 del 13/05/2011, ai sensi
della L.R. n. 50/1993, alla cattura e
detenzione temporanea, per fini didattico-
divulgativi delle seguenti specie:

- Salamandra salamandra gigliolii
(Salamandra pezzata appenninica);
- Salamandrina terdigitata (Salamandrina
perspicillata) (Salamandrina dagli
occhiali);
- Triturus (Mesotriton) (intero genere)
(Tritone);
- Hydromantes italicus (Speleomantes
italicus) (Geotritone italiano);
- Bombina pachypus (Ululone dal ventre
giallo);
- Bufo bufo spinosus (Rospo comune);
- Bufo viridis viridis (Rospo smeraldino);

- Hyla intermedia (Raganella comune);
 - Rana (intero genere) (Rana).tritone
appenninico (triturus italicus);
 - tritone punteggiato meridionale (triturus
vulgaris meridionalis);
 - salamandra pezzata (salamandra
salamandra gigliolii);
 - salamandrina dagli occhiali
(salamandrina terdigitata);
 - Emys orbicularis (Testuggine europea
d'acqua dolce);
 - Testudo hermanni hermanni (Tartaruga
di terra comune o Tartaruga di
Hermann);
 - Tarentola mauritanica mauritanica (Geco
comune);
 - Hemidactylus turcicus turcicus (Geco
verrucoso);
 - Anguis fragilis fragilis (Orbettino);
 - Chalcides chalcides (Luscengola);
 - Lacerta bilineata (Lacerta viridis)
(Ramarro);
 - Podarcis (intero genere) (Lucertola);
 - Zamenis (Elaphe) longissimus
longissimus;
 - Elaphe quatuorlineata quatuorlineata
(Cervone);
 - Hierophis viridiflavus (Coluber
viridiflavus) (Biacco);
 - Natrix natrix helvetica (Biscia dal
collare);
 - Natrix tessellata tessellata (Biscia
tassellata);
 - Coronella austriaca (Colubro liscio);
 - Coronella girondica (Colubro di Riccioli);
 - Vipera aspis francisciredi (Vipera
comune);
 - Vipera ursinii ursinii (Vipera dell'Orsini);
- 2. di disporre** la pubblicazione, per estratto,
del presente atto sul BURAT;
- 3. di trasmettere** il presente atto per via
telematica:
- alla ASL n. 1 di Avezzano Sulmona
L'Aquila:
 - al direttore della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche legislative e
comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia per
l'inserimento nella raccolta delle
determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.06.2014, n. DA21/100
**D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 -
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta
NEW EDY S.r.l. - sede legale e sede operativa
in Montesilvano (PE), Via Pietro Mascagni,
18. C.F e P.I. n. 01700020686.
Autorizzazione alla realizzazione e gestione
di un impianto di messa in riserva e
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi
e messa in riserva/deposito preliminare di
rifiuti speciali pericolosi, da ubicare in
Montesilvano (PE), Via P. Mascagni 18, foglio
n. 19, p.lle nn. 239, 240, 470, 537, 436 e 249
(superficie catastale complessiva pari a mq.
10.200 circa - superficie complessiva
dell'impianto pari a mq. 9.725 di cui mq.
9.160 di area scoperta e mq. 565 di area
coperta), fasi gestionali di cui all'allegato C
della parte IV del T.U.A. R13/R4/R3/ per
RSNP e fasi R13/D15 per RSP).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui di seguito si intendono integralmente
riportate:

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla New EDY Srl, sede legale e sede operativa in Montesilvano (PE), Via Pietro Mascagni, 18, C.F e P.I. n. 01700020686, per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi, da ubicare in Montesilvano (PE), Via P. Mascagni 18, foglio n. 19, p.lle nn. 239, 240, 470, 537, 436 e 249 (superficie catastale complessiva pari a mq. 10.200 circa - superficie complessiva dell'impianto pari a mq. 9.725 di cui mq. 9.160 di area scoperta e mq. 565 di area coperta), fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R4/R3/ per RSNP e fasi R13/D15 per RSP),
2. **di autorizzare** la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dell'impianto di cui al precedente punto 1), presso il quale possono essere avviati i CER indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale, nonché ai fini delle vigenti normative in materia di scarichi idrici, preso atto del contenuto del provvedimento emanato dalla Provincia di Pescara, Settore IV, n. 685 del 18.03.2013;
3. **di stabilire** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.1 riferimento alla nota pervenuta dalla A. USL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, n. 3194 del 05.02.2014, citata in premessa;
 - 3.2 adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale", (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità

- concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;
- 3.3 adempimenti previsti dalla norma UNI CEN/TS 14243 dell'aprile 2010 avente per oggetto: "Materiali prodotti da pneumatici fuori uso - Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità", con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;
 - 3.4 adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, "Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi" (G.U. 18.01.2003, n. 14);
 - 3.5 adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
 - 3.6 adempimenti previsti dall'art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
 - 3.7 adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introdotto nuove disposizioni in materia;
 - 3.8 adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
4. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;
 5. **di precisare** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
 6. **di stabilire** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
 - documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);
 - comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - data di avvio dell'impianto;
 - documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
 7. **di disporre** che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
 - la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a

- conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
8. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
10. **di richiamare** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all'ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
11. **di richiamare** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
12. **di dare atto** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. **di obbligare** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
14. **di stabilire** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a presentare il "Piano di utilizzo" previsto all'art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all'Allegato 5 dello stesso;
15. **di fare salve** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto

dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16. **di condizionare** l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;
17. **di redigere** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
18. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Montesivano (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Pescara;
19. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
20. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI

DETERMINAZIONE 17.06.2014, n. DE9/62

L.R. 08/03/2005 N°24, art. 61, Autorizzazione regionale definitiva al pubblico esercizio per le piste di discesa denominate: "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Paradiso e Canguro"; - "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Variante Lago D'avoli E 7 Bis"; - "Allargamento della Pista Variante Lago D'avoli" site in Comune di Roccaraso (AQ), della ditta Pizzalto S.P.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Certificato di Collaudo invernale, redatto in data 10/04/2014 (Allegato n°2) dall'ing. MORRONE Eduardo con sede in Via Vecchia S. Gennaro - Pozzuoli (NA), collaudatore incaricato delle piste da sci "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Paradiso e Canguro"; - "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Variante Lago D'avoli E 7 Bis"; - "Allargamento della Pista Variante Lago D'avoli", nella stazione invernale di Aremogna Pizzalto in Comune di Roccaraso (AQ), di proprietà della ditta Pizzalto S.p.A. e gestite dalla Ditta CO SKY Srl;
3. **di autorizzare** definitivamente al pubblico esercizio le piste da sci "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Paradiso e Canguro"; - "Raccordo Seggiovia A.- Pizzalto e Piste Variante Lago D'avoli E 7 Bis"; - "Allargamento della Pista Variante Lago D'avoli";
4. **di inviare** la presente Determinazione alla Soc. Pizzalto S.p.A., alla ditta CO. Sky S.r.l. e per conoscenza all'ing. Morrone Eduardo ed al Comune di Roccaraso (AQ);
5. **di inviare** la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 17.06.2014, n. DG21/61

Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti. Disciplina degli audit. Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio relativo a n. 2 edizioni di corsi di formazione. Aggiudicazione Definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 276 del 12 aprile 2010 ad oggetto: Linee guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina degli audit" sono state approvate le linee guida per l'audit nel controllo degli OSA (Operatori Settore Alimentare), il programma di formazione di auditor ispettore ed esperto tecnico in materia di controlli ufficiali ed i criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo;

ACCERTATO che, con la richiamata deliberazione GRA n. 276/2010 sono stati previsti n. 2 cicli formativi con esame finale per n. 30 partecipanti per ciclo e partecipazione obbligatoria, per un totale di 9 giorni di corso - 2 gg. di preparazione in aula + n. 2 gg. formazione teorico-pratica (il tutto accreditato ECM) e n. 40 ore di corso accreditato CEPAS o altri organismi;

ACCERTATO, altresì, che con propria precedente Determinazione n. DG/21/20 del 12.04.2014 è stata indetta una Procedura Negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione" - codice CIG Z930E680EF, stabilendo in invitare alla procedura n. 12 Ditte;

ACCERTATO che in data 24.03.2014, in esecuzione della Determina soprarichiamata, sono state invitate alla procedura di cottimo fiduciario n. 12 ditte operanti nel settore, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte al 30 aprile 2014 - ore 12,00 e che, alla scadenza di tale termine risultavano pervenute n. 3 offerte;

ACCERTATO altresì che lo svolgimento dei corsi formativi, con superamento dell'esame finale, è condizione essenziale per l'iscrizione nell'elenco degli "Auditors" istituito presso questa Struttura;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il DPR. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA anche la propria precedente Determinazione n. DG/21/43 del 12 MAGGIO 2014 con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. - Presidente, Dr.ssa. Emanuela Cortese, Funzionario regionale, Componente e Sig. Piero bertazzi, Funzionario regionale, Componente, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di gara per la ammissione e valutazione delle offerte di gara pervenute al Servizio a seguito dell'avviso di gara con il criterio dell'offerta più bassa ex art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 14 maggio 2014, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto hanno partecipato n. 3 Ditte (Ditta Qualiform S.a.s., Ditta CertiEuro Srle Ditta SGS), e la Ditta QUALIFORM S.a.s. DI Pineto (TE) che, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo offerto una percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 15,10 %;

DATO ATTO che sono stati acquisiti di Ufficio:

- il certificato, rilasciato in data 7 maggio 2013, relativo alla iscrizione dell'Appaltatore al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Teramo, ove risulta

l'oggetto sociale e l'iscrizione per l'attività prevista dal presente contratto;

- il D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva), richiesto da questa Stazione appaltante per via telematica in data 22.5.2014 ed acquisito in data 17.06.2014, al prot. n. RA. 161124/DG21 dal quale risulta la regolarità dell'Impresa rispetto ai pagamenti dei contributi ivi previsti;

VISTA la documentazione richiesta in data 20.05.2014 e presentata dalla Soc. aggiudicataria, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti autodichiarati in sede di gara;

VISTA in particolare la polizza fidejussoria n. 000472.91.000213 rilasciata in data 5 giugno 2014 dalla Compagnia Cattolica - Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Pineto - 000472 e costituita in favore di questa Amministrazione Regionale, per l'importo di € pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA anche la comunicazione del legale rappresentante della Soc. QUALIFORM S.a.s. del 04.05.2013 con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiara di avvalersi del c/c bancario di cui al codice IBAN IT25E 05748 77020 100000004448 e dichiara le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 30 gennaio 2012 ad oggetto: "Disposizioni attuative del conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo schema di contratto allegato alla precedente Determina DG/21/20 del 24 marzo 2014;

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario in argomento in favore della Soc. QUALIFORM S.a.s., corrente in Pineto (TE) alla via Nazionale Adriatica n. 14;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti

di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di aggiudicare** definitivamente in favore della QUALIFORM S.a.s., corrente in Pineto (TE) alla via Nazionale Adriatica n. 14 - P. IVA: 01024570671 - Codice Fiscale n. 01444250680, il cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) indetto con Determinazione n. DG/21/20 del 24 marzo 2014 per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione";
2. **di dare atto** che l'importo di aggiudicazione, tenuto conto del ribasso del 15,10 % offerto dalla Ditta in sede di gara, è pari ad € 22.074,00 al netto dell'I.V.A. nella misura del 22 % pari ad € 4.856,28 , per un totale di € 26.930,28;
3. **di dare atto** che l'importo complessivo di € 26.930,28 è disponibile sul Capitolo 81433.1/R del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. **di notificare** copia della presente alla Soc. QUALIFORM S.a.s. di Pineto (TE);
5. **di dare atto** che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, in formato pdf, nell'apposita Sezione dell'home page della Regione Abruzzo;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
8. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 10.06.2014, n. DH27/135
**DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n.
1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione per quanto
riguarda l'applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione
e riconversione dei vigneti". Ulteriori
modifiche alla Circolare Istruzioni
Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio
Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore
relativa alle "Istruzioni applicative generali
per il controllo ed il pagamento delle
domande per la campagna 2013/2014.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione Comune dei Mercati agricoli
(Regolamento unico OCM), e che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del
Consiglio;

RITENUTO, necessario, nelle more
dell'emanazione dei Regolamenti attuativi al
Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i
corrispondenti Regolamenti attuativi ancora
vigenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli, (Regolamento OCM Unica) come
modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009
del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto
"Disposizioni nazionali in attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e
(CE) n. 555/08 della Commissione per quanto
riguarda l'applicazione della misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 990 del 30.12. 2013 recante "Approvazione
del Programma Operativo della Misura
Investimenti dell'OCM vitivinicolo della
Regione Abruzzo Regolamenti (CE) n. 1234/07
e n. 555/2008 e Decreto n. 1831 del
04.03.2011 e s.m. e i. Invito alla presentazione
delle domande per la Campagna vitivinicola
2013/2014";

VISTA la Determinazione n. DH27/12 del
15/01/2014 avente ad oggetto, " DGR n.
990/2013. "Disposizioni Regionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007
del Consiglio n. 555/2008 della Commissione
per quanto riguarda l'applicazione del regime
di sostegno comunitario alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Integrazioni per la
presentazione delle domande per la Campagna
2013/2014"

CONSIDERATO che il sostegno comunitario
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore
(OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410
del 19/12/2013 relativa alle "OCM Unica Reg.
(CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies
"Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario
per la Riconversione e Ristrutturazione
Vigneti" per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 14 di AGEA Organismo Pagatore
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2014.0586
del 19/03/2014 relativa al "OCM Unica
"Riconversione e Ristrutturazione Vigneti -
Proroga termine di presentazione delle
domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
1234/07 e s.m.i. - Istruzioni applicative
generali per il controllo ed il pagamento delle
domande - Campagna 2013/2014";

PRESO ATTO della propria Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014 avente ad oggetto "DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle "Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014";

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. DH27/117 del 29/05/2014 di pari oggetto alla precedente, con la quale sono state apportate modifiche alle scadenze previste dalla Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 14 di AGEA - Organismo Pagatore Ufficio Monocratico - Prot. n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 secondo la seguente tempistica:

- completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 10 giugno 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 20 giugno 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo raccomandata, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a fidejussione;
- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 31 luglio 2014;
- comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;

CONSIDERATO che nonostante le proroghe apportate alla tempistica le numerose richieste di trasferimento dei diritti conseguenti alle domande pervenute nella campagna in corso, , che hanno creato un conseguente prolungamento dei tempi amministrativi rispetto a quelli indicati non poche difficoltà nell'istruttoria di ammissibilità delle domande nella Provincia di Chieti;

RITENUTO, pertanto, al fine di non penalizzare i viticoltori abruzzesi nell'accesso ai finanziamenti comunitari resi disponibili attraverso l'assegnazione alla Regione;

RITENUTO di stabilire che, per quanto sopra esposto, occorra prolungare sia i tempi previsti dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 che quelli fissati dalla DH27/107 del 20/05/2014 e DH27/117 del 29/05/2014, sempre nel rispetto per quelli necessari alla stessa AGEA ad ottemperare agli impegni di pagamento per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO, pertanto, che la tempistica prevista dalla DH27/117 del 29/05/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 debba essere ulteriormente modificata nel seguente modo:

- completamento della ammissibilità delle domande entro il 16 giugno 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate entro il 30 giugno 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 10 luglio 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 25 luglio 2014 per le domande a fidejussione;
- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro i quindici giorni successivi alla data di comunicazione via pec della finanziabilità;

- comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione via pec della finanziabilità;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di prendere atto**, a causa delle numerose richieste di trasferimento dei diritti pervenute specialmente al SIPA di Chieti per la misura della riconversione e ristrutturazione vigneti nella campagna in corso, dei prolungamenti dei tempi amministrativi per l'istruttoria, rispetto a quelli indicati da AGEA e dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/117 del 29/05/2014;
2. **di modificare** la tempistica, prevista dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 e modificati dalle Determinazioni Dirigenziali nn. DH27/107 del 20/05/2014 e DH27/117 del 29/05/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 come di seguito indicata:
 - completamento della ammissibilità delle domande entro il 16 giugno 2014;
 - completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate entro il 30 giugno 2014;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 10 luglio 2014 per le domande a collaudo;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 25 luglio 2014 per le domande a fidejussione;
 - presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro i

quindici giorni successivi alla data di comunicazione via pec della finanziabilità;

- comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione via pec della finanziabilità;
3. **di stabilire** che per quanto non previsto dalla presente Determinazione si faccia riferimento a quanto contenuto nella Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 990/2013, nelle Determinazioni Dirigenziali nn. DH27/107 del 20/05/2014 e DH27/117 del 29/05/2014 e nelle altre Circolari di AGEA quale Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo;
 4. **di trasmettere** il presente provvedimento ad AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico ed ai Servizi Ispettorato Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio;
 5. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 6. **di ritenere** le date previste dal presente atto sostitutive, a tutti gli effetti, di quelle previste dalla Circolare AGEA ISTRUZIONI OPERATIVE n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 e di quelle indicate nelle Determinazioni Dirigenziali nn. DH27/107 del 20/05/2014 e DH27/117 del 29/05/2014 relative alla "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2013/2014 e valide ai fini dei controlli di secondo grado.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DH42/46
**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Ottimizzazione
risorse Asse 3 ai sensi della DGR 24/3/2014
n° 207**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

CONSIDERATO che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO"), e che con successive Decisioni C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 e C(2013) 119 del 17.1.2013 la CE ne ha ratificato le modifiche nel frattempo intervenute;

VISTO l'Accordo Multiregionale, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., nonché le successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con DD.GG.RR. n° 697 del 26/11/2009, n° 637 del 23/08/2010, n° 405 del 25/6/2012, n° 768 del 19/11/2012, n° 627 del 2/9/2013 e n° 207 del 24/3/2014 erano state dettate disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, la consistenza degli stanziamenti di ciascuna Misura ;

DATO ATTO in particolare, che la DGR 207/2014 , considerata l'imminenza della conclusione del Programma e la correlata esigenza di ottimizzare la distribuzione di dette risorse tra le Misure interne agli Assi di intervento, aveva dettato indirizzi intesi ad accrescere le probabilità di conseguire il pieno impiego di esse;

RILEVATO che il principio-guida fissato dalla predetta Deliberazione è diretto a privilegiare le Misure con graduatorie di soggetti idonei

esorbitanti il budget stanziato dai Bandi di riferimento, e che tale condizione veniva riscontrata in relazione alle Misure 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" e 3.5 "Progetti/Operazioni Pilota";

CONSIDERATO che in attuazione di tale principio la DGR in questione stabiliva testualmente che *"... le risorse che non necessitano per soddisfare le esigenze di finanziamento dei progetti prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato in data 09/10/2013 per la Misura 3.3, siano direttamente impiegate per lo scorrimento della graduatoria formulata in esito all'Avviso pubblicato in data 24/10/2013 per la Misura 3.5, e che a quest'ultima Misura siano assegnate risorse sopravvenienti da ulteriori riprogrammazioni finanziarie del P.O., fino a integrale soddisfacimento della graduatoria corrispondentemente formulata"*;

DATO ATTO che la DGR applicava il suddetto indirizzo al budget all'epoca assegnato all'O.I. Regione Abruzzo approvando l'assetto distributivo delle risorse dell'Asse 3;

VISTA la nota dell'AdG nazionale del P.O. n° 12203 del 4/6/2014, relativa alla ulteriore rimodulazione finanziaria del Programma , ed in particolare la tabella relativa all'O.I. Regione Abruzzo, acclusa come allegato 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover applicare al nuovo Piano finanziario dell'O.I. Regione Abruzzo, con riferimento all'Asse 3, i principi-guida stabiliti con DGR 207/2014;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 02/03/2010 tra l'A.dG. nazionale e l'O.I. Regione Abruzzo, preventivamente approvata con D.G.R. n. 124 del 01/03/2010, che individua nello scrivente il Referente dell'AdG nazionale per l'O.I. Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO altresì che la DGR in questione stabiliva di *"...dare mandato al dr. Antonio Di Paolo, in qualità di Referente dell'A.d.G. nazionale del PO FEP 2007/2013, ed alla struttura dirigenziale di cui risulta incaricato, di compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione"*;

RAVVISATO pertanto il carattere di urgenza e indifferibilità delle presenti statuizioni, dirette a dare piena attuazione ad un indirizzo

formalmente impartito dall'Organo di Direzione Politica, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Programma citato;

RITENUTO per quanto espresso di approvare il nuovo assetto distributivo delle risorse dell'Asse 3 della quota Abruzzo del P.O. FEP 2007/2013 come rappresentato nell'unito allegato 2);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere** atto delle modifiche intervenute nella dotazione finanziaria del PO FEP 2007/2013 in relazione alle risorse

disponibili per interventi dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo come rappresentate nell'unito allegato 1) ;

2. **di approvare** il nuovo assetto distributivo delle risorse dell'Asse 3 del suddetto P.O. come definito nell'unito allegato 2);
3. **di dare atto** che gli allegati 1) e 2) formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURA e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

Seguono allegati

Allegato 1) alla Determinazione DH42/46 del 05/06/2014
P.O. F.E.P. 2007/2013 – Distribuzione per Asse d'intervento del budget assegnato all'O.I. Regione Abruzzo

REGIONE: Abruzzo _____

Valori espressi in €

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	454.314,00	227.157,00	227.157,00	181.725,60	45.431,40
2009	503.578,00	251.789,00	251.789,00	201.431,20	50.357,80
2010	512.142,00	256.071,00	256.071,00	204.856,80	51.214,20
2011	288.452,00	144.226,00	144.226,00	115.380,80	28.845,20
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
TOT	1.758.486,00	879.243,00	879.243,00	703.394,40	175.848,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	728.774,00	364.387,00	364.387,00	291.509,00	72.877,40
2009	807.799,00	403.899,00	403.899,00	323.119,20	80.779,80
2010	821.536,00	410.768,00	410.768,00	328.614,40	82.153,60
2011	835.548,00	417.774,00	417.774,00	334.219,20	83.554,80
2012	849.838,00	424.919,00	424.919,00	339.935,20	84.983,80
2013	864.416,00	432.206,00	432.206,00	345.766,40	86.441,60
TOT	4.907.910,00	2.453.955,00	2.453.955,00	1.963.164,00	490.791,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	821.020,00	410.510,00	410.510,00	328.408,00	82.102,00
2009	533.732,00	266.866,00	266.866,00	213.492,80	53.373,20
2010	724.324,00	362.162,00	362.162,00	289.729,60	72.432,40
2011	281.212,00	140.606,00	140.606,00	112.484,80	28.121,20
2012	528.602,00	264.301,00	264.301,00	211.440,80	52.860,20
2013	759.718,00	379.859,00	379.859,00	303.887,20	75.971,80
TOT	3.648.608,00	1.824.304,00	1.824.304,00	1.459.443,20	364.860,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	376.316,00	188.158,00	188.158,00	150.526,40	37.631,60
2010	201.198,00	100.599,00	100.599,00	80.479,20	20.119,80
2011	300.842,00	150.421,00	150.421,00	120.336,80	30.084,20
2012	433.544,00	216.772,00	216.772,00	173.417,60	43.354,40
2013	532.312,00	266.156,00	266.156,00	212.924,80	53.231,20
TOT	1.844.212,00	922.106,00	922.106,00	737.684,80	184.421,20

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	45.896,00	22.948,00	22.948,00	18.358,40	4.589,60
2009	50.872,00	25.436,00	25.436,00	20.348,80	5.087,20
2010	51.738,00	25.869,00	25.869,00	20.695,20	5.173,80
2011	52.620,00	26.310,00	26.310,00	21.048,00	5.262,00
2012	53.518,00	26.759,00	26.759,00	21.407,20	5.351,80
2013	54.438,00	27.219,00	27.219,00	21.775,20	5.443,80
TOT	309.082,00	154.541,00	154.541,00	123.632,80	30.908,20

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	2.050.004,00	1.025.002,00	1.025.002,00	820.001,60	205.000,40
2009	2.272.296,00	1.136.148,00	1.136.148,00	908.918,40	227.229,60
2010	2.310.938,00	1.155.469,00	1.155.469,00	924.375,20	231.093,60
2011	1.756.674,00	879.337,00	879.337,00	703.469,60	175.667,40
2012	1.885.502,00	932.751,00	932.751,00	746.200,80	188.550,20
2013	2.210.894,00	1.105.442,00	1.105.442,00	884.353,80	221.088,40
TOT	12.468.298,00	6.234.149,00	6.234.149,00	4.987.319,20	1.246.829,80

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	1.758.486,00	879.243,00	879.243,00	703.394,40	175.848,60
2	4.907.910,00	2.453.955,00	2.453.955,00	1.963.164,00	490.791,00
3	3.648.608,00	1.824.304,00	1.824.304,00	1.459.443,20	364.860,80
4	1.844.212,00	922.106,00	922.106,00	737.684,80	184.421,20
5	309.082,00	154.541,00	154.541,00	123.632,80	30.908,20
TOT	12.468.298,00	6.234.149,00	6.234.149,00	4.987.319,20	1.246.829,80

Ch

**Allegato 2) alla Determinazione DH42/46 del 05/06/2014
P.O. F.E.P. 2007/2013 – Nuova distribuzione delle risorse
dell'Asse 3 tra le Misure in cui è articolato**

risorse Asse 3	€ 3.648.608,00
risorse Misura 3.3	€ 3.037.963,00
risorse Misura 3.2	€ 30.000,00
risorse Misura 3.5	€ 580.645,00



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGARIO

DETERMINAZIONE 06.06.2014, n. DH42/48
**Misura 3.5 " Progetti/Operazioni pilota" - II°
Sportello di domanda - Avviso pubblico
indetto con Determinazione dirigenziale
DH32/64 del 22/10/2013 - Progetto codice
04/OPI/13 - CAISIAL dell' Università degli
Studi di Napoli Federico II°- concessione
contributo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate e
trascritte:

1. **di concedere** al CAISIAL dell' Università
degli Studi di Napoli Federico II°, Partita IVA
00876220633, in relazione alla graduatoria
dei progetti idonei prodotti ai fini dell'Avviso
pubblicato il 24/10/2013 approvata con
Determinazione DH32/11 del 14/3/2014, il
contributo pubblico di € 126.311,00 per la
realizzazione del Progetto identificato dal
codice 04/OPI/13;
2. **di precisare** che il contributo pubblico
concesso si ripartisce al 50% tra
cofinanziamento FEP e partecipazione
nazionale, secondo le percentuali stabilite
dal Piano finanziario approvato con il citato
A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti
l'impegno integrativo, la liquidazione ed il
pagamento del contributo in questione;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del
rapporto con il Servizio Economia ittica, il
cessionario dei benefici è tenuto al
rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art.
17 dell'Avviso pubblico per la Misura 3.5;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è
revocato a seguito di rinuncia da parte del
beneficiario o, previo contraddittorio, nei
casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
6. **di rimettere** copia del presente
provvedimento al CAISIAL;

7. **di disporre** la pubblicazione del presente
Atto sul B.U.R.A., sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito
web nella specifica sezione dedicata alla
"Trasparenza, valutazione e merito", in
conformità alle disposizioni dettate in
materia di trasparenza amministrativa
dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83
("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei
beneficiari e degli importi dei finanziamenti
percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai
sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n.
26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di
informazione e pubblicità destinate al
pubblico" mediante annotazione delle
risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/51
**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3
"Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività" Avviso pubblico indetto con
Determinazione dirigenziale DH32/59 del
7/10/2013 -IV° Sportello di domanda -
Progetto codice 01/AP/13 - Ditta Nuova
Ranieri s.n.c. di Camplone Antonino & C. -
M/P INDOMITA - concessione contributo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate e
trascritte:

1. **di concedere** alla Ditta Nuova Ranieri s.n.c.
di Camplone Antonino & C., Partita IVA
00267750685, in relazione alla graduatoria
dei progetti idonei approvata con
Determinazione DH32/35 del 9/5/2014, il
contributo pubblico totale di € 27.400,00
pari al 40% della spesa ammessa di €

68.500,00 per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 01/AP/13 M/P INDOMITA;

2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione, fatti salvi le verifiche e i controlli di cui in premessa;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 1.3;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
6. **di rimettere** copia del presente provvedimento alla Ditta Nuova Ranieri s.n.c. di Camplone Antonino & C.;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/52

**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3
"Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività" Avviso pubblico indetto con
Determinazione dirigenziale DH32/59 del
7/10/2013 - IV° Sportello di domanda -
Progetto codice 02/AP/13 - Ditta Lepretti &
Bufalini srl - M/P NONNO GIOVANNI-
concessione contributo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di concedere** alla Ditta Lepretti & Bufalini srl, Partita IVA 01434650436, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei approvata con Determinazione DH32/35 del 9/5/2014, il contributo pubblico totale di € 10.899,20 pari al 40% della spesa ammessa per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 02/AP/13 M/P NONNO GIOVANNI;
2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione, fatti salvi le verifiche e i controlli di cui in premessa;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 1.3;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
6. **di rimettere** copia del presente provvedimento alla Ditta Lepretti & Bufalini srl;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in

versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");

8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/53
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3
"Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività" Avviso pubblico indetto con
Determinazione dirigenziale DH32/59 del
7/10/2013 -IV° Sportello di domanda -
Progetto codice 03/AP/13 - Ditta RASS snc
di Antonio Palestino & C. - M/P
ALESSANDRA concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di concedere** alla Ditta RASS snc di Antonio Palestino & C., Partita IVA 01149550681 in relazione alla graduatoria dei progetti idonei approvata con Determinazione

DH32/35 del 9/5/2014, il contributo pubblico totale di € 22.055,60 pari al 40% della spesa ammessa per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 03/AP/13 M/P ALESSANDRA;

2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione, fatti salvi le verifiche e i controlli di cui in premessa;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 1.3;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
6. **di rimettere** copia del presente provvedimento alla Ditta RASS snc di Antonio Palestino & C.;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DH42/54
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 04/AP/13 - Ditta NAUSICA SNC di Palestino Romeo & C. - M/P NAUSICAA - concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di concedere** alla Ditta NAUSICA SNC di Palestino Romeo & C., Partita IVA 01391410683, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei approvata con Determinazione DH32/35 del 9/5/2014, il contributo pubblico totale di € 29.834,40 pari al 40% della spesa ammessa per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 04/AP/13 M/P NAUSICAA;
2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione, fatti salvi le verifiche e i controlli di cui in premessa;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 1.3;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;

6. **di rimettere** copia del presente provvedimento alla Ditta NAUSICA SNC di Palestino Romeo & C.;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (“Decreto sviluppo”);
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 “Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico” mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 12.06.2014, n. DH42/55
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/59 del 7/10/2013 -IV° Sportello di domanda - Progetto codice 05/AP/13 - Ditta Marchese snc di Albertino, Natale e Desino Marchese - M/P DORA - concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di concedere** alla Ditta Marchese snc di Albertino, Natale e Desino Marchese, Partita IVA 00450110671, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei approvata

con Determinazione DH32/35 del 9/5/2014, il contributo pubblico totale di € 6.096,00 pari al 40% della spesa ammessa per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 05/AP/13, M/P DORA;

2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione, fatti salvi le verifiche e i controlli di cui in premessa;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 1.3;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
6. **di rimettere** copia del presente provvedimento alla Ditta Marchese snc di Albertino, Natale e Desino Marchese;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO

DETERMINAZIONE 12.06.2014, n. DH42/56
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa dei Trabocchi s.c.a.r.l. - Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012 - Riapertura termini di presentazione delle domande approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013 - Progetto codice 08/SZ/13 - Comune di Ortona - concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di concedere** al Comune di Ortona, Partita IVA 00149620692, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei prodotti ai fini dell'Avviso approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013, il contributo pubblico totale di € 19.994,00 per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 08/SZ/13;
2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 15 dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012;
5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 17 del medesimo Avviso;

6. **di rimettere** copia del presente provvedimento al Comune di Ortona;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto, per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e in versione integrale sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.*

DETERMINAZIONE 09.06.2014, n. DL29/91
**P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
"Competitività regionale e Occupazione"
Piano Operativo 2012-2013. Progetto
Speciale Multiasse "Programma di
Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà" - Linea di intervento 2-
Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di
esclusione. Avviso pubblico denominato
"Intraprendo". Scorrimento graduatoria di
merito.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE

- la Determinazione Dirigenziale n. DL29/103 del 29/10/2013 recante: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano 2012-2013 - Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e della Lotta alla Povertà" Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Approvazione avviso pubblico denominato

"Intraprendo" per la presentazione delle candidature;

- la Determinazione Dirigenziale nr. 117/DL29 del 07/11/2013 recante: P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Errata Corrige;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 120/DL29 del 20/11/2013 recante: P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Integrazione.
- la Determinazione Dirigenziale nr. DL29/21 del 06.02.2014 recante: "P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". Impegno risorse."
- la Determinazione Dirigenziale nr. 62/DL29 del 18/04/2014 recante: P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". Approvazione risultanze.

DATO ATTO

- che il sig. Silvestri Marco, risultato ammesso a finanziamento con la sopra citata Determinazione nr. 62/DL29 del 18/04/2014, ha comunicato, con nota del 07.05.2014, acquisita agli atti della scrivente

- Direzione con numero protocollo RA122803/DL29c del 07.05.2014, la volontà di rinunciare al beneficio concesso;
- che pertanto, il contributo assegnato alla suddetta rinunciataria, pari ad euro 24.500,00 può essere attribuito alle imprenditrici utilmente collocate in graduatoria;

RITENUTO pertanto, di procedere, a seguito della rinuncia formulata dall'istante di cui sopra, allo scorrimento della "Graduatoria istanze idonee (finanziate/finanziabili)" Allegato A della richiamata D.D. nr. 62/DL29 del 18.04.2014, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

DATO ATTO

- che, conseguentemente, l'importo pari ad € 24.500,00 è così ripartito:
 - € 619,33 ad Achille Fruttosio a concorrenza dell'importo complessivamente richiesto, pari ad € 24.422,90;
 - € 23.880,67 a Massimiliano Colantonio, pari a quota parte dell'importo richiesto ammontante ad €24.500,00;
- che la presente Determinazione viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza al Dottor Lucio Di Nicola Responsabile dell' Servizio Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale Ufficio 1 "Marginalità. Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile" DL34;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di procedere**, a seguito della rinuncia formulata dall'istante di cui in narrativa, allo scorrimento della della "Graduatoria istanze idonee (finanziate/finanziabili)" Allegato A della richiamata D.D. nr. 62/DL29 del 18.04.2014, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
2. **di finanziare** conseguentemente, l'importo pari ad € 24.500,00 così come di seguito indicato:
 - € 619,33 ad Achille Fruttosio a concorrenza dell'importo

complessivamente richiesto, pari ad € 24.422,90;

- € 23.880,67 a Massimiliano Colantonio, pari a quota parte dell'importo richiesto ammontante ad €24.500,00;
3. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati, sul B.U.R.A.T. e nel sito www.regione.abruzzo.it/fil/;
 4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - al B.U.R.A.T. per la pubblicazione;
 - al al Dottor Lucio Di Nicola Responsabile dell' Servizio Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale Ufficio 1 "Marginalità. Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile" DL34.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE 11.06.2014, n. DL32/145
D.G.R. n. 35 del 22.1.2013, recante: D.P.C.M. 25.1.2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" - P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO - Piano operativo 2012-2013 (D.G.R. 11.6.2012, n. 364 e s.m.i. - Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia" - Linea d'intervento: Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS) - Modifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 72/DL32 del 17/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- i Regolamenti (CE) nn. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 1341/2008, 85/2009, 386/2009, 539/2010;
- le Leggi nn. 144/1999, 296/2006, 40/2007;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7.9.2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante "Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008" e relativi allegati;
- il Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF, del 7.2.2013 recante "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)";

VISTI

- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;
- la D.G.R. 20.7.2009, n. 363 - Accredimento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare e s. m. i.;
- la D.G.R. 11.6.2012, n. 364 "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - Piano operativo 2012/2013: Approvazione" e s.m.i. e, in particolare il Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia" (Asse 4 - Capitale umano, Obiettivi specifici 4.h, 4.i e 4.l, Categorie di spesa nn. 72, 73 e 74), cui sono destinate risorse finanziarie per un importo complessivo di € 2.000.000,00, da distribuire su due linee d'azione, concernenti, rispettivamente, gli Istituti

Tecnici Superiori (ITS) e i percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS);

VISTE le Determinazioni Direttoriali:

- n. DL148 del 19.12.2008 "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013 o anche "Vademecum";
- n. DL/23 del 18.2.2014 "Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi" - "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo": modifiche ed integrazioni - "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 119/DL32 del 18.6.2013, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui al Progetto Speciale «Scuole speciali di tecnologia - Linea d'intervento "Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)»»;
- la Determinazione Dirigenziale n. 129/DL32 del 2.7.2013, con cui è stata impegnata, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, art. 33, c.2, la somma di € 400.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 173/DL32 del 29.9.2013, con cui sono stati approvati gli esiti della verifica dei profili di ricevibilità e ammissibilità delle proposte pervenute a seguito del predetto Avviso;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DL/02 del 17.1.2014, con cui è stato costituito il Nucleo preposto alla valutazione dei profili di merito delle proposte pervenute, verificate come ricevibili e ammissibili;

VISTA la nota in data 18.3.2014 con cui il citato Nucleo ha restituito all'Ufficio competente i plichi contenenti le offerte pervenute, nonché le risultanze dei relativi lavori come di seguito riportato:

- Verbale di insediamento del Nucleo di valutazione (allegato n. 1);
- Verbale dei lavori del Nucleo di valutazione (con annessi sub. allegati 2 relativi alle "Risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute" e al "Prospetto di dettaglio inerente la medesima valutazione") (allegato n. 2);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 72/DL32 del 17.4.2014, con cui è stato disposto, tra l'altro:

- di approvate le risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute a seguito dell'Avviso citato in narrativa, come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
- di precisare che, per quanto riportato nel richiamato Allegato "1", avendo le costituenti ATS con capogruppo, rispettivamente, CIFAP Formazione s.r.l. e Focus s.r.l., ottenuto il medesimo punteggio, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 10, co. 1, punto 7, dell'Avviso di che trattasi, ad apposito sorteggio;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione, in data 30/04/2014 è pervenuta, agli indirizzi PEC del Servizio e della Direzione, nota del 29/04/2014, recante in oggetto "Preavviso di ricorso amministrativo ex art. 243 bis D.Lgs 163/2006", a firma dell'Avv. Biagio Giancola per conto della Società Focus a r.l., capofila della costituenda ATS, contenete l'invito allo Scrivente servizio, per le motivazioni ivi indicate, "ad attivarsi in autotutela per procedere alla modifica o revoca della Determinazione n. 72/DL32 del 17.04.2014, al fine di assegnare in via esclusiva il progetto riferito alla provincia di Pescara alla Focus srl, o comunque a provvedere secondo la graduatoria del monte crediti di accreditamento come rettificata dalla medesima Regione Abruzzo";

CONSIDERATO che la predetta istanza si fonda sulla intervenuta rettifica del punteggio del "monte crediti di accreditamento" comunicata alla Focus s.r.l. dal competente Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e controllo" della Direzione in epigrafe con nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15 aprile 2014 in cui il punteggio assegnato alla predetta Società viene rettificato, per le motivazioni in essa indicate, in "73" punti a far data dal 2 maggio 2013;

TENUTO CONTO che, in applicazione degli artt. 52 e seguenti della disciplina sull'accREDITAMENTO degli organismi di formazione di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009, il succitato Servizio regionale ha infatti assegnato alla Società Focus a r.l. 73

crediti rispetto al punteggio di 69 precedentemente attribuito e quindi dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso di che trattasi dal concorrente Società Focus a r.l.;

CONSIDERATO che il Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e Controllo" ha rettificato in autotutela il punteggio precedentemente attribuito alla Società Focus a r.l. su istanza della stessa Società datata 2 aprile 2014, avendo riscontrato la sussistenza di "alcune difformità nella contabilizzazione dei crediti da assegnare, dovuta essenzialmente alla mancanza di chiarezza nella descrizione delle attività formative/orientative realizzate dagli Enti di formazione" (nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15 aprile 2014);

DATO ATTO che la predetta nota del Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e Controllo" prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, allegata all'istanza di autotutela della Società Focus a r.l. datata 29.04.2014, non era ancora conosciuta dal Servizio "Politiche dell'Istruzione" alla data di adozione della soprarichiamata D.D. n. 72/DL32 del 17.4.2014;

VISTA la nota prot.n. RA/128891/DL32 del 13.05.2014 con la quale è stato comunicato alle Società Focus a r.l. e Cifap Formazione a r.l. l'avvio del procedimento per l'eventuale modifica in autotutela della D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014, con contestuale invito a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni opportuno documento e/o memoria pertinenti all'oggetto del procedimento;

PRESO ATTO che, in data 23.05.2014, la Società Focus a r.l. ha ribadito a mezzo PEC (prot.n. RA/140805/DL32 del 26.05.2014) quanto esposto nell'istanza in autotutela del 30/04/2014 e in un successivo ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, notificato alla Regione Abruzzo con raccomandata del 22.05.2014, per l'annullamento, previa misura cautelare di sospensione ex art. 55 c.p.a., della Determinazione dirigenziale n. 72/DL32 del 17/04/2014;

PRESO ATTO che la Società Cifap Formazione a r.l., con memoria a firma dell'Avv. Giovanni Di Bartolomeo datata 23.05.2014 ed acquisita al

protocollo in data 26/05/2014 con il n. RA/140796/DL32, ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990, argomentando per il non accoglimento della richiesta presentata dalla Società Focus a r.l.;

TENUTO CONTO che la Società Cifap Formazione a r.l. sostiene, in particolare, che:

- l'art. 10.1.7 dell'Avviso pubblico, laddove prevede che - in caso di parità di punteggio - la priorità in graduatoria debba essere stabilita in base al maggior punteggio del monte crediti accreditamento posseduto, tenendo conto a tal fine dell'elenco ufficiale delle sedi formative ed orientative accreditate alla data dell'1.12.2012, pubblicato sul sito regionale in data 6.5.2013, avrebbe indicato un riferimento oggettivo non suscettibile di modifica "a posteriori", con conseguente inutilizzabilità della revisione del punteggio operata dalla Regione Abruzzo "ora per allora", mentre, diversamente ragionando, sarebbe consentito ad ogni partecipante di rimettere in discussione, a gara conclusa, i presupposti di fatto della propria partecipazione che devono essere verificati, controllati ed eventualmente contestati prima della partecipazione o, al più, al momento della domanda e non "dopo aver conosciuto l'esito non appagante delle risultanze di gara";
- non possa essere consentita la contestazione e rivisitazione del punteggio assegnato alla Società Focus a r.l. la quale avrebbe determinato, con la propria negligente condotta, l'errore nell'assegnazione del punteggio, così come risulterebbe dalla stessa comunicazione di rettifica del Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e controllo" prot. n. RA/105243/DL35 del 15/04/2014;

RITENUTO che le argomentazioni proposte dalla Società Cifap Formazione a r.l. non possano essere condivise per le seguenti ragioni:

- l'art. 10.1.7 dell'Avviso si limita a stabilire una priorità in graduatoria nel solo caso di parità di punteggio e non è applicabile alla diversa fattispecie in esame nella quale dalla rettifica in aumento del monte crediti assegnato alla Società Focus a r.l. discenderebbe l'attribuzione a detta Società

di un diverso punteggio e, quindi, di una diversa posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 10.3 dell'Avviso e declinati nell'Allegato A.VIII al medesimo;

- non corrisponde al vero che la Società Focus a r.l. ha richiesto la rettifica del punteggio attribuito "dopo aver conosciuto l'esito non appagante delle risultanze di gara", in quanto sia l'istanza di rettifica della Società (datata 02.04.2014) che la successiva comunicazione del Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e controllo" di accoglimento parziale della richiesta (del 15/04/2014) sono antecedenti alla data di adozione e pubblicazione delle risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute, disposta con la citata D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014;
- come emerge dalla nota prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, il Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e Controllo" "ha ritenuto necessario verificare le modalità di assegnazione dei crediti agli Organismi di Formazione accreditati", e in esito a detta verifica ha dovuto riscontrare la presenza di "alcune difformità nella contabilizzazione dei crediti da assegnare, dovute essenzialmente alla mancanza di chiarezza nella descrizione delle attività formative/orientative" e che, pertanto, risulta evidente che, pur se su iniziale impulso dato dalla richiesta di rettifica della Società Focus a r.l., l'Amministrazione ha operato un controllo generalizzato sulla precedente assegnazione dei crediti a tutti gli Enti di formazione accreditati, giungendo ad una rettifica dei punteggi precedentemente attribuiti ai medesimi in puntuale applicazione delle disposizioni dettate dagli art. 52 e seguenti della disciplina sull'accREDITAMENTO degli organismi di formazione di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009;
- l'assegnazione del nuovo monte crediti di che trattasi alla Società Focus a r.l., non risulta imputabile, per quanto riportato nella sopracitata nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15.04.2014 del Servizio "Accreditamenti. Vigilanza e Controllo", a negligenze della detta Società che, difatti, nell'ambito del procedimento di richiesta di rettifica del monte crediti di accREDITAMENTO, non ha dovuto sanare precedenti lacune documentali;

CONSIDERATO inoltre che, per l'espressa previsione dell'area di valutazione denominata "Premialità" connessa al monte crediti posseduto dagli Organismi di formazione, capofila delle ATS partecipanti, prevista dall'art. 10.3 dell'Avviso e declinata dall'Allegato A.VIII, sussiste l'interesse pubblico, concreto ed attuale, ad una modifica della sopracitata D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014 per l'attribuzione alla proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS con capogruppo la Società Focus a r.l. di un punteggio pari a 60 punti (in luogo dei 40 punti prima attribuiti) nella suddetta area di valutazione, corrispondente al monte crediti rettificato di 73 punti (in luogo dei 69 crediti prima assegnati) effettivamente posseduto dalla detta Società;

RAVVISATA, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere in autotutela alla modifica della D.D. n. 72/DL32 in data 17/04/2014, riformulando, in modifica dell'Allegato 1 alla predetta Determinazione, la graduatoria generale delle proposte pervenute; Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1. **di modificare** in autotutela la D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014, riformulando la graduatoria generale delle proposte pervenute (Allegato 1 alla medesima Determinazione) a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui al Progetto Speciale «Scuole speciali di tecnologia - Linea d'intervento "Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)» approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 119/DL32 del 18.6.2013;

2. **di dare atto** che, per quanto riportato nell'Allegato 1 al presente atto, la proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS con capogruppo la Società Focus a r.l., risulta collocata al primo posto della riformulata graduatoria generale con n. 960 punti e, conseguentemente, in posizione utile per l'affidamento dell'intervento con riferimento alla Provincia di Pescara demandato a successiva comunicazione del Servizio in epigrafe;
3. **di precisare** che non si procederà, essendo venuta meno la parità di punteggio in conseguenza della riformulazione della graduatoria, al sorteggio ex art. 10, co. 1, punto 7, dell'Avviso di che trattasi tra le proposte progettuali presentate delle costituende ATS con capogruppo, rispettivamente, la Società Focus a r.l. e la Società Cifap Formazione a r.l., precedentemente previsto dal punto 3 del dispositivo della D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014;
4. **di inviare** il presente provvedimento alla Società Focus a r.l. e alla Società Cifap Formazione a r.l. a mezzo Posta Elettronica Certificata;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell'Allegato "1", sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
7. **di trasmettere** copia del presente atto alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso

Segue allegato

Allegato "1" alla D.D. n. 145/DL32 dell' 11 giugno 2014



PROGETTO SPECIALE "SCUOLE DI TECNOLOGIA - LINEA D'INTERVENTO: PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)"

GRADUATORIA GENERALE

ATS - SOCIETA' MANDATARIA	INDIRIZZO MANDATARIA	MANDANTI	PROVINCIA	PUNTEGGIO
ENFAP REGIONALE ABRUZZO	Via Tirino, 14 - 65129 Pescara	Fondazione Sviluppo e competenze; Istituto di Istruzione Superiore "Da Vinci - De Giorgio"; IPSSAR "G. Marchitelli"; Dipartimenti scienze giuridiche e sociali dell'Università "G. D'Annunzio"; Società Consortile "Sangro Aventino" srl	CHIETI	960
FOCUS S.R.L.	Via Italia, 63 - 65010 Spoltore (PE)	Istituto di Istruzione Superiore Mislicani - Bellisario; Dipartimento di Architettura - Università di Chieti "G. d'Annunzio"; CARISA srl; Cinematografia srl; Associazione Interprovinciale delle P.M.I. - CEPI-UCI	PESCARA	960
CIFAP FORMAZIONE SRL	Via Firenze, 10 - 65100 Pescara	Centro Culturale Abruzzo srl - Istituto Panbario Mesenato; Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio - Università di Chieti "G. d'Annunzio"; Pubblivents.sas di Paolo Tarantelli & C.	PESCARA	940
CONSORFORM S.C.A.R.L.	Via Molinari, 2/B - 64100 Teramo	Luce artistico statale "F.A. Grue" per il design; Facoltà di scienze della comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo; Associazione Provinciale Casartigiani	TERAMO	910
EVENTITALIA S.C.A.R.L.	Via Isidoro e Lepido Faci, snc, fraz. Sant'Anto - 64100 Teramo	Istituto di Istruzione Superiore "L. Di Poppa - I. Rozi"; Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e del Molise "G. Caporale"; Confindustria Teramo; DMIC "Gran Sasso Laga - Cuore	TERAMO	560
FORMEDIL PESCARA	Via Prati, 29 - 65124 Pescara	Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università "G. d'Annunzio"; Istituto Tecnico statale Tito Acerbo, ANCE Pescara.	PESCARA	540
EUROSVILUPPO S.P.A.	Corso Umberto I, 83 - 65122 Pescara	CIPAT Abruzzo; Istituto Omnicomprensivo di Alanno; Dipartimento Scienze filologiche, pedagogiche ed economico-quantitative - Università di Chieti "G. d'Annunzio"; Confederazione Italiana Agricoltori d'Abruzzo; Federazione Provinciale Coldiretti Pescara.	PESCARA	510
SEI S.R.L.	Via Francesco Crispi, 17 67051 Avezzano (AQ)	Istituto di Istruzione Superiore "Galilei"; Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile; Associazione territorio e sviluppo; Consorzio Edilcoop Abruzzo Società cooperativa s.r.l.; CNA; Confartigianato Imprese Avezzano; Di Martino Elio & F. snc; Kromoss srl; De amicis Implant; IMITICA srl; Biplini Vittorio	L'AQUILA	Non idoneo (art. 10, co. 1, punto 5, dell'Avviso)

Il Dirigente del Servizio/DI32
 Dott. Carlo Ambrosio

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI TERAMO

Avviso



SETTORE B12
EMERGENZA – ALLUVIONE- VIABILITA' - URBANISTICA

Il Servizio Pianificazione Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'8 della L.R. n. 18 del 12/04/1983 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge, il Consiglio Provinciale ha adottato gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità" costituiti dai sottoelencati elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante ed inscindibile:

- a) Variante N.T.A. del P.T.C.P.
- b) Piano Strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di suolo

PRECISA

che la predetta deliberazione può essere scaricata dal sito della Provincia di Teramo al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/urbanistica-e-pianificazione-territoriale/pianificazione-territoriale/nuovo-p-t-c-p-24-marzo-2014>

IL DIRIGENTE

Arch. Danilo Antonio Crescia

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Avviso approvazione definitiva Variante N. 1 al Piano Particolareggiato del Centro Storico

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di TERAMO

C.A.P. 64010
TEL. 0861/918321P.I. 00467160677
FAX 0861/918324UFFICIO TECNICO
e-mail:urbanistica@comunecivitelladeltronto.it

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

**Avviso approvazione definitiva Variante N. 1 al Piano
Particolareggiato del Centro Storico**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.03.2014 è stata approvata definitivamente la variante n. 1 al Piano Particolareggiato del Centro storico, relativa alla modifica dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione e sarà effettivamente esecutiva dopo la pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Fabrizio Verticelli

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 1 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 1 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2730**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2730 - Ex 442 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertita con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.585,92, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1439 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230479 prot. 34975 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850369, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2730 - Superficie mq 248 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 2.585,92 (euro duemilacinquecentoottantacinque\92), depositata presso il MEF con determina n. 27 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE**Il responsabile del Servizio**

Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 2 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 2 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE - Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2580**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza dalle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO Il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2580 - Ex 445 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza dello Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 34.757,49, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: LUANA EVANGELISTA prot. 8072 del 19/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA LUISA PALESSE prot. 8071 del 19/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di OCRE n. 3 del 20/01/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'asproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 3002850369, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2580 - Superficie mq 323 - di proprietà di EVANGELISTA LUANA - C.F. VNGLNU85R56A512E nata a ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) il 16/10/1985 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE,5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLSMLS48P41F996E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE,5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 34.757,49 (euro trentaquattromilasettecentocinquantesette\49), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 3 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 3 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2728**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 20 del 28/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Panzella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 4 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 4 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2726**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2726 - Ex 317 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che lo stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sismo del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.334,67, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1520 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230484 prot. 34981 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa,

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2726 - Superficie mq 128 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.334,67 (euro milletrecentotrentaquattro\67), depositata presso il MEF con determina n. 18 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 5 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 5 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2727**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2727 - Ex 317 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertita con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza dello Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 5.442,94, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1519 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230486 prot. 34982 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2727 - Superficie mq 522 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSRS56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO,5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 5.442,94 (euro cinquemilaquattrocentoquarantadue\94), depositata presso il MEF con determina n. 20 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 6 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 6 del 12/05/2014

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2735**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2735 - Ex 446 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"o decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle riserve finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.209,55, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1470 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230606 prot. 35031 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2735 - Superficie mq 116 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLSMLS48P41F996E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE NANDA - C.F. PLSNND51A41F996B nata a OCRE (AQ) il 01/01/1951 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.209,55 (euro milleduecentonove\55), depositata presso il MEF con determina n. 21 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pappalardo



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 7 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 7 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2729**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 20 del 28/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza dalle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 28/08/2009, rep. n. 20, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2729 - Ex 441 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitiva trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 28/08/2009, rep. n. 20, è stato redatto, in data 31/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 5.110,63, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1505 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230490 prot. 34994 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2729 - Superficie mq 51 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 5.110,63 (euro cinquemilacentodieci\63), depositata presso il MEF con determina n. 7 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fausto Pancella', written over a circular official seal. The seal contains the text 'COMUNE DI OCRE' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 8 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 8 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 440**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 440 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base dello convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 3.336,67, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1495 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230488 prot. 34984 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 001250069, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 440 - Superficie mq 320 - intestato in Catasto alla Ditta FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RO,5 con il titolo di 'PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 3.336,67 (euro tremilatrecentotrentasei\67), depositata presso il MEF con determina n. 6 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto Pancella', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI OCRE' around the perimeter and a central emblem.

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 9 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 9 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2734**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2734 - Ex 446 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"o decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, ovviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.930,01, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1465 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230599 prot. 35022 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2734 - Superficie mq 281 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLSMLS48P41F996E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE NANDA - C.F. PLSNND51A41F996B nata a OCRE (AQ) il 01/01/1951 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE,5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 2.930,01 (euro duemilanovecentotrenta\01), depositata presso il MEF con determina n. 25 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Panella

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fausto Panella', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI OCRE' around the perimeter and a central emblem or logo.

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 10 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 10 del 12 / 05 / 2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2731

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2731 - Ex 442 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertita con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;-

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 458,79, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1440 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230489 prot. 34985 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2731 - Superficie mq 44 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 458,79 (euro quattrocentocinquantaotto\79), depositata presso il MEF con determina n. 8 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pappalardo



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 11 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 11 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2725

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Il Decreto del Commissario delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il II Decreto del Commissario delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2725 - Ex 316 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: "Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima della indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni", integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: "a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis";
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle

procedure amministrative di cui al presente articola, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 14.970,02, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: LUANA EVANGELISTA prot. 8074 del 19/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA LUISA PALESSE prot. 8073 del 19/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di OCRE n. 2 del 20/01/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa:

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 30028300899, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2725 - Superficie mq 409 - di proprietà di EVANGELISTA LUANA - C.F. VMSLNU355RS0A512E nata a AVERSA (CE) il 16/10/1985 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZA DANTE 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLMSLS43P41F095E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE,5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 14.970,02 (euro quattordicimilanovecentosettanta\02), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Perrella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 12 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 12 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2577**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2577 - Ex 443 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che lo stimo delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009,prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 72.450,63, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1441 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230494 prot. 35004 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850659, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2577 - Superficie mq 723 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 72.450,63 (euro settantaduequattrocentocinquanta\63), depositata presso il MEF con determina n. 10 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 13 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 13 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2578

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il II Decreto del commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2578 - Ex 443 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carica delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 31.766,04, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1444 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230491 prot. 35000 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Esproprio;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850569, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2578 - Superficie mq 317 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 31.766,04 (euro trentunomilasettecentosessantasei\04), depositata presso il MEF con determina n. 9 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 14 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 14 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2733**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2733 - Ex 444 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, ovviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 928,01, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1458 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230480 prot. 34977 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002880669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2733 - Superficie mq 89 - intestato in Catasto alla Ditta: FEPAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 928,01 (euro novecentoventiotto\01), depositata presso il MEF con determina n. 17 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancino



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 15 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 15 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2724

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2724 - Ex 316 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.074,99, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 14/10/2013 prot. DPC/ESPR/04062 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230601 prot. 35024 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2724 - Superficie mq 199 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLSMLS48P41F996E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE NANDA - C.F. PLSNND51A41F996B nata a OCRE (AQ) il 01/01/1951 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 2.074,99 (euro duemilasettantaquattro\99), depositata presso il MEF con determina n. 24 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pangelia



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 16 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 16 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2732**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2732 - Ex 444 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli artt. 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in propria favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.950,86, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1452 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230482 prot. 34978 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2732 - Superficie mq 283 - intestato in Catasto alla Ditta: FERRAUTI MARISA RITA - C.F. FRRMSR56E61F996H nata a OCRE (AQ) il 21/05/1956 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DEL RIO, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 2.950,86 (euro duemilanovecentocinquanta\86), depositata presso il MEF con determina n. 17 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 17 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 17 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 327**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 327 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;-

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.532,78, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1442 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230608 prot. 35033 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 327 - Superficie mq 147 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE ANNA LUCIA - C.F. PLSNLC49D67F996N nata a OCRE (AQ) il 27/04/1949 e residente in SCOPPITO (AQ) alla VIA SANTA MARIA A COLLE,20 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.532,78 (euro millecinquecentotrentadue\78), depositata presso il MEF con determina n. 13 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pappalardo



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 18 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 18 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 438

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 438 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono o carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 3.785,04, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1497 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230610 prot. 35038 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 438 - Superficie mq 363 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE PIA - C.F. PLSPIA16R48F996R nata a OCRE (AQ) il 08/10/1916 e residente in OCRE (AQ) alla VIA MONTESORO,7 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 3.785,04 (euro tremilasettecentoottantacinque\04), depositata presso il MEF con determina n. 5 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 19 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 19 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 450**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 450 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sullo base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.596,34, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1446 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230522 prot. 35017 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritto nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 450 - Superficie mq 249 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE ROSARIA - C.F. PLSRSR29M45F996P nata a OCRE (AQ) il 05/08/1929 e residente in OCRE (AQ) alla VIA MARCO CORNELIO CETEGO, 8 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 2.596,34 (euro duemilacinquecentonovantasei\34), depositata presso il MEF con determina n. 22 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancera

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fausto Pancera', written over a circular official seal. The seal contains the text 'COMUNE DI OCRE' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 20 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 20 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2737**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2737 - Ex 448 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertita con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.710,04, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1477 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230525 prot. 35019 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2737 - Superficie mq 164 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE ROSARIA - C.F. PLSRSR29M45F996P nata a OCRE (AQ) il 05/08/1929 e residente in ROMA (RM) alla VIA MARCO CORNELIO CETEGO,8 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.710,04 (euro millesettecentodieci\04), depositata presso il MEF con determina n. 23 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 21 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 21 del 12 / 05 / 2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2569**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il II Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2569 - Ex 323 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile prevede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riporto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività esproprie;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;-

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 9.422,28, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: MARIA TOMEI prot. 7610 del 12/12/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di OCRE n. 1 del 20/01/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2569 - Superficie mq 893 - di proprietà di TOMEI MARIA – C.F. TMOMRA31M54H819P nata a San Demetrio Né Vestini il 14/03/1931 e residente in OCRE (AQ) alla VIA DELLE MANDRELLE,4 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 9.422,28 (euro novemilaquattrocentoventidue\28), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Panzella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 22 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 22 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2574**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 20 del 28/09/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Il Decreto del Commissario Delegato del 28/09/2009, rep. n. 20, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2574 - Ex 330 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 28/09/2009, rep. n. 20, è stato redatto, in data 31/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 5.369,95, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1500 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230515 prot. 35014 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850569, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2574 - Superficie mq 515 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE ROSARIA - C.F. PLRSR29M45F996P nata a OCRE (AQ) il 05/08/1929 e residente in ROMA (RM) alla VIA MARCO CORNELIO CETEGO, 8 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 5.369,95 (euro cinquemilatrecentosessantanove\95), depositata presso il MEF con determina n. 15 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pincella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 23 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 23 del 12 / 05 / 2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 328

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Il Decreeo del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 328 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano oncoro ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinario al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.418,08, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1532 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230499 prot. 35012 del 04/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 328 - Superficie mq 136 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE IDA - C.F. PLSDIA18S46F996H nata a OCRE (AQ) il 06/11/1918 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA COLOMBO ANDREASSI, 10 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.418,08 (euro millequattrocentodiciotto\08), depositata presso il MEF con determina n. 12 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 24 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 24 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2572

Il responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2572 - Ex 326 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertita con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in propria favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle riserve finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 12/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 4.464,72, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che l'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 7843 del 17/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di OCRE n. 4 del 20/01/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 5002850569, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2572 - Superficie mq 426 - di proprietà di: ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO CLERO-L'AQUILA - C.F. 93004020660 con sede a L'AQUILA (AQ) in VIA ABRUZZO,14 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 4.464,72 (euro quattromilaquattrocentosessantaquattro\72), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 25 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 25 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 2736**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazioni e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2736 - Ex 448 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitiva trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 14/08/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 3.461,79, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1474 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230519 prot. 35015 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa:

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 2736 - Superficie mq 332 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE ROSARIA - C.F. PLSRSR29M45F996P nata a OCRE (AQ) il 05/08/1929 e residente in ROMA (RM) alla VI MARCO CORNELIO CETEGO, 8 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 3.461,79 (euro tremilaquattrocentosessantuno\79), depositata presso il MEF con determina n. 19 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



COMUNE DI OCRE

Decreto di esproprio n. 26 del 12.05.2014

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 26 del 12/05/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 2 - Particella: 329**Il responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto Del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 329 - Foglio 2 - Sezione - Comune di OCRE, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di espropria già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 12/08/2009, specifico verbale;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.522,35, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 05/08/2013 prot. DPC/ESPR/1494 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230604 prot. 35027 del 05/12/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 8002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE - Foglio 2 - Particella 329 - Superficie mq 146 - intestato in Catasto alla Ditta: PALESSE MARIA LUISA - C.F. PLSMLS48P41F996E nata a OCRE (AQ) il 01/09/1948 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PALESSE NANDA - C.F. PLSNND51A41F996B nata a OCRE (AQ) il 01/01/1951 e residente in OCRE (AQ) alla PIAZZALE DANTE, 5 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 1.522,35 (euro millecinquecentoventidue\35), depositata presso il MEF con determina n. 26 del 20/01/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il responsabile del Servizio
Ing. Fausto Parcello



CITTÀ DI PESCARA

Decreto n. 262/BR del 13.06.2014 – Espropriazione degli immobili relativi alla realizzazione del comparto edificatorio 1.01

CITTA' DI PESCARA
DECRETO N. 262/BR DEL 13.06.2014
ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO EDIFICATORIO 1.01

OMISSIS

VISTE le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 per l'avvio del procedimento espropriativo;

VISTA la delibera di G.C. n. 233 del 07.03.2013 con la quale è stata approvata la formazione del Comparto Edificatorio 1.01 – via Puccini, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 18/83;

CONSIDERATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;

OMISSIS

VISTE le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/01 dal Servizio Espropriazioni, riguardanti le somme offerte dal promotore, Consorzio "Borgo Marino", alle ditte proprietarie non aderenti al Comparto Edificatorio 1.01 – via Puccini;

OMISSIS

CONSIDERATO che nessuna delle ditte espropriande non aderenti al comparto ha comunicato di accettare le somme offerte dal promotore Consorzio "Borgo Marino";

VISTO l'atto dirigenziale n. 363/3564/BR del 30.08.2013 con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione spettante ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del Comparto Edificatorio 1.01, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del D.P.R. 327/01;

CONSIDERATO che, a seguito delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 20, c. 4, del D.P.R. 327/01, le ditte espropriande non hanno manifestato, nei termini di legge, la volontà di accettare l'indennità provvisoria di espropriazione;

OMISSIS

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 445/BR del 23.10.2013, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 43 del 27.11.2013, con la quale veniva disposto il deposito delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate dalle ditte non aderenti al Comparto, per l'importo complessivo di € 138.358,31;

VISTA la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri di Pescara ai sensi dell'art. 21, c. 15, del D.P.R. 327/01 e dell'art. 15 della L.R. 7/2010, per l'importo complessivo di € 156.495,00 e notificata alle ditte non aderenti al Comparto;

CONSIDERATO che, a seguito della notifica di cui al punto precedente, n. 2 ditte, nello specifico Della Penna Giuseppe e Della Penna Pasqualino, rispettivamente con nota prot. n. 42013 del 27.03.2014 e nota prot. n. 42606 del 28.03.2014, hanno dichiarato di accettare l'indennità definitiva di espropriazione ad essi spettante per la relativa quota di proprietà, pari al 25% ciascuno;

OMISSIS

VISTO l'atto dirigenziale n. 173/BR del 18.04.2014 con il quale è stato ordinato al Consorzio Borgo Marino di provvedere al deposito dell'indennità definitiva di espropriazione a favore dei soggetti non accettanti e precisamente Scaravaggi Simone, Della Penna Lida e Della Penna Nicola per l'importo complessivo di € 81.382,50;

OMISSIS

DECRETA

1. l'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione del Comparto Edificatorio 1.01 – via Puccini, come da tabella sotto riportata, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Consorzio "Borgo Marino", P.IVA n. 01987840681 con sede in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 69, in qualità di promotore/beneficiario dell'espropriazione.

Ditta proprietaria	Fg	P.IIa	Sub	Quota di diritto	Indennità di esproprio spettante
Della Penna Lida nata a Pescara il 20.03.1946	23	252	2	2/4	€ 43.725,00
Della Penna Nicola nato a Pescara il 12.05.1962	23	252		2/4	€ 31.387,50
Totale					€ 75.112,50
Scaravaggi Simone nato a Crema il 18.06.1973	23	248	2	3/72	€ 4.410,00
	23	250		3/72	€ 1.395,00
	23	412		3/72	€ 465,00
	Totale				


RENDE NOTO

1. che il passaggio del diritto di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva notifica ed esecuzione del presente provvedimento;
2. che il promotore/beneficiario dovrà provvedere alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili ed alla relativa esecuzione ai sensi dell'art. 24 del T.U. Espropri;
3. che il promotore/beneficiario dovrà provvedere ad inviare il presente decreto in estratto al B.U.R.A. entro 5 giorni per la relativa pubblicazione;
4. che il promotore/beneficiario dovrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla trascrizione, registrazione e volturazione del decreto di espropriazione, a cura e spese proprie, entro i termini di legge, con conseguente relativa consegna documentale al Servizio Espropriazioni;
5. che entro 30 giorni dalla pubblicazione i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

OMISSIS

7. che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. ed ii;
8. che avverso il presente decreto le ditte espropriate potranno presentare ricorso al TAR Sez. Pescara nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o avvenuta conoscenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio Trisi



CITTÀ DI POPOLI

Variante P.R.G. - Decisione finale VAS - Avviso



CITTÀ di POPOLI

Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it



COMUNE DI POPOLI (PE)

VARIANTE P.R.G. - DECISIONE FINALE VAS

SI RENDE NOTO

CHE CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 23/5/2014 E' STATA ASSUNTA LA DECISIONE FINALE SULLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VAS ADOTTATA IN ORDINE ALLA VARIANTE AL P.R.G. CON CONSEGUENTE PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.P.
OMISSISI ...

Distinti saluti

Popoli, li 17/6/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(ARCH. FRANCO VISCONTI)



COMUNE DI TORREBRUNA

Avviso al pubblico di istanza del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

COMUNE DI TORREBRUNA

(Provincia di Chieti)

Corso Piano Madonna n. 6

e-mail comune.torrebruna@libero.it

c.a.p. 66050 Tel. 0873-952131 Fax 0873-952473 Cod.Fisc. 83000550695 Part.IVA 00254460694 c.c.p. 12455663

**AVVISO AL PUBBLICO DI ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI V.I.A.
(art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)**

(DENOMINAZIONE PROGETTO) PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' "CIVITELLA" (Cod. VS220021).

(COMUNE IN CUI RICADE L'OPERA) TORREBRUNA - Provincia di Chieti .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., L' Ente Comune di Torrebruna (CH) con sede legale in Torrebruna (CH), via Corso Piano Madonna, 6, tel 0873/952131, fax 0873/952473 , e-mail comune.torrebruna@libero.it in qualità di "Proponente" dell'opera in progetto,

rende noto che

il giorno 02/07/2014 ha depositato presso l'Autorità competente – Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, **Ufficio V.A.** sito in Via L. Da Vinci n.1, 67100 L'Aquila (AQ) – la richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale corredata dal progetto dell'opera, dai relativi elaborati, in merito all'intervento avente come oggetto:

"PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' CIVITELLA (Cod VS220021) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA V.I.A. – art. 20 D.Lgs 4/2008", localizzato nel territorio comunale di Torrebruna (CH), concernente la realizzazione di Opere per la messa in sicurezza permanente della ex discarica in località "CIVITELLA" nel Comune di Torrebruna (cod. VS220021) .

Rende altresì noto che copia integrale degli atti è stata depositata per la consultazione presso:
- **Comune di Torrebruna** (CH), via Corso Piano Madonna, 6 in data 05/06/2014;

Tali atti sono consultabili entro il termine di **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso presso gli uffici suddetti, per la presentazione in forma scritta di eventuali osservazioni o memorie da far pervenire presso Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, **Ufficio V.A.** sito in Via L. Da Vinci n.1, - 67100 L'Aquila (AQ).

Torrebruna , li 02/07/2014

Proponente

Il Responsabile del Servizio

(Antonio PELLICCIA)



(Handwritten signature of Antonio Pelliccia)

UNIONE DI COMUNI
"UNIONE DEI MIRACOLI"

Modifiche Statuto dell'Unione dei Miracoli

UNIONE DI COMUNI
"UNIONE DEI MIRACOLI"

Provincia di Chieti

Modifica dello Statuto dell'Unione dei Miracoli

Il Consiglio dell'Unione di Comuni denominata "Unione dei Miracoli" con deliberazione n. 5 in data 15.04.2014, esecutiva, ha apportato le seguenti modifiche allo Statuto dell'Unione:

Sostituzione del comma 1 dell'art 9.

L'Unione esercita per i Comuni costituenti le seguenti funzioni fondamentali, sulla base dei contenuti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- (a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - (b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - (c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
 - (d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - (e) funzioni comunali di protezione civile in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
 - (f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. L'effettivo esercizio della funzione avverrà previa deliberazione dei Consigli Comunali, contenente la decorrenza e tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del D.Lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia. L'effettivo esercizio della funzione avverrà previa deliberazione dei Consigli Comunali, contenente la decorrenza e tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale e servizi in materia statistica.
- Le funzioni ed i servizi per i Comuni obbligati a tale esercizio attraverso l'Unione, in conseguenza delle dimensioni demografiche, o di altri parametri previsti nelle disposizioni normative nazionali e/o regionali avverrà nei termini e secondo quanto previsto dalle disposizioni medesime previa adozione di deliberazioni da parte dei Consigli Comunali interessati.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 10

Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 9, comma 1 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

I Comuni trasferiscono all'Unione le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la gestione delle funzioni fondamentali trasferite per il funzionamento dell'Unione.

Pertanto l'Unione assume la piena titolarità delle funzioni trasferite in luogo dei Comuni aderenti

Ogni Comune partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati a cui il Comune partecipa (spese dirette);
- b. alla quota di spese generali sostenute per il funzionamento dell'Unione (spese indirette o spese generali).

Le spese indirette (o spese generali), calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per il funzionamento generale dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni con il criterio delle quote di rappresentanza attribuite a ciascun Comune, di cui all'Allegato "A" dello Statuto;

Le spese dirette (o spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati da ciascun Comune) sono ripartite, per ogni singola funzione/servizio a cui ciascun Comune partecipa, in rapporto a parametri oggettivi individuati in base al numero di abitanti del Comune e all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio.

I parametri di cui sopra, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni/servizi trasferiti, nonché, per ciascuna funzione/servizio, parametri di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun Ente.

E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Il Segretario
Marmo dott. Salvatore



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it